



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
COMUNE DI IMOLA**

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI
DELL'ART. 26-BIS DEL D.LGS. 152/06
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA**

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Art. 26-bis
Legge Regionale n. 4/2018 Art. 14

***Nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi in
area Valverda N62 in comune di Imola***

Committente:



Cooperativa Trasporti Imola srl soc. coop.
Via Ca' di Guzzo 1, 40026 IMOLA (BO)

Faenza, il 06/02/2023

DOCUMENTO REDATTO DA:



SERVIZI ECOLOGICI

Società Cooperativa

Via Firenze, 3 - 48018 Faenza (RA) - tel. +39 0546 665410 - fax +39 0546 665371 - R.E.A. RA n° 105903
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 - Albo soc. coop.ve n. A100247 - <http://www.serecol.it> - e-mail info@serecol.it

GRUPPO DI LAVORO:


Dott.ssa Stefania Ciani



Dott. Stefano Costa



Dott. Ing. Micaela Montesi



Dott. Mattia Benamati



Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli



Christian Bandini



Sommario

A.	PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 26-bis	4
A.1.	Attivazione della procedura	4
A.2.	UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO	6
A.2.1.	Inquadramento territoriale delle opere	6
A.3.	PREVISIONI E VINCOLI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA	9
A.3.1.	Strumenti di pianificazione a scala regionale e provinciale.....	9
	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)	9
	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)	13
	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	15
	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR).....	17
	PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER).....	19
	VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PGRA E I PIANI STRALCIO DI BACINO	20
	PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (PTM)	24
	PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)	49
	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)	60
	PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)	65
	VINCOLI NATURALISTICI E AMBIENTALI	66
A.3.2.	Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione e vincoli di tutela naturalistica	69
B.	INQUADRAMENTO PROGETTUALE.....	70
B.1.	Introduzione.....	70
B.2.	Inquadramento progettuale.....	70
B.3.	Depositi e stoccaggi rifiuti ed end of waste	78
B.4.	Macchinari fissi e mobili.....	79
B.5.	Prescrizioni scheda urbanistica	79
C.	ELENCO PARERI E NULLA OSTA	81
D.	IMPATTI AMBIENTALI ATTESI – DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA	82
E.	ELENCO DEGLI ELABORATI CHE SARANNO PRESENTATI PER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA (PAUR)	87
F.	ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE	88

A. PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 26-bis

A.1. Attivazione della procedura

La Cooperativa Trasporti Imola srl Soc. Coop., in sigla CTI, opera dal 1930 sul territorio di Imola, circondario e nel tempo nell'area dell'Emilia-Romagna.

L'esperienza conseguita e l'impegno continuo nei settori del controllo, della ricerca e dello sviluppo dei materiali garantiscono ai clienti la costante qualità dei prodotti e un servizio che, grazie alla capillarità sul territorio, sempre efficiente, competente e puntuale.

Il core business dell'azienda costituito dal ciclo completo della lavorazione dei materiali inerti estratti dalle proprie cave, i cui prodotti vengono utilizzati per realizzare calcestruzzi, conglomerati bituminosi e misti cementati, oltre a materiali inerti da costruzione, stabilizzati, ghiaie, sabbie, grazie agli impianti completamente automatizzati delle tre unità produttive site nei comuni di Imola (frazione Linaro DET-AMB 2016-3756 e frazione Zello DET-AMB 2018-758), di Castel San Pietro Terme (DET-AMB 2018-6665) e Ozzano dell'Emilia (DET-AMB 2019-2499).

Complementare alla lavorazione dei materiali è presente un servizio logistico per la consegna alla clientela dei materiali prodotti.

Il parco macchine è costituito da circa vari autocarri ed autoarticolati per la consegna degli inerti, conglomerati bituminosi e misti cementati e da autobetoniere e relative pompe per la consegna del calcestruzzo preconfezionato.

Nelle tre unità produttive sono autorizzate le attività di riciclo/recupero R5 di materiali derivanti da costruzioni/demolizioni.

La CTI dispone di impianti produttivi completamente automatizzati e personale qualificato che rappresentano una sicura garanzia per la clientela.

La grande capacità produttiva permette di dare continuità alle forniture presso i cantieri.

Inoltre, CTI a completamento dell'attività, svolge il servizio di posa in opera dove vengono utilizzati i materiali prodotti e confezionati dalla ditta nei propri siti.

La società è proprietaria di un sito nella zona industriale di Imola, classificato nel RUE vigente come ambito speciale (Tomo III), di cui alla scheda N62.

In tale ambito speciale sono ammessi i seguenti usi:

un'area soggetta a disciplina speciale destinata alla gestione di rifiuti urbani e speciali, alle attività di lavorazione di inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, nonché di confezionamento di conglomerati cementizi, al fine di consentirne il riciclaggio, e dei piazzali per il deposito e lo stoccaggio dei materiali da riciclare o inviare in discarica.

L'area ha le seguenti capacità edificatorie e standard:

Elementi quantitativi

Dotazioni e parcheggi pertinenziali (mq)	da realizzare	da monetizzare
- verde pubblico (U1)	0	0
- parcheggi pubblici (P1)	0	875 mq
- parcheggi pertinenziali	come da RUE	0

Superfici (mq) ⁽¹⁾	SU	SU + SA
Utilizzazioni produttive	4.750 mq	5.225

(1) non sono computate nella tabella le abitazioni esistenti

Altezze massime	m	Piani fuori terra
- edifici specialistici	D/H \geq 0,35	

In tale area la CTI intende insediare un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, con una capacità di trattamento superiore alle 100 tonnellate giornaliere.

Intende inoltre chiedere l'autorizzazione al recupero di rifiuti costituiti da ceneri per una quantità superiore alle 75 tonnellate giornaliere.

Ai sensi della *Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 20 Aprile 2018 n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"* il progetto ricade nella seguente categoria:

B.2. 50)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dal punto di vista autorizzativo, pertanto si andrà a chiedere una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la seguente categoria di attività, ai sensi del Titolo III bis, Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06.

categoria 5.3 b) 3)

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

3) trattamento di scorie e ceneri;

Ai sensi dell'art. 6 comma 14 del D.lgs. 152/06, l'AIA autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Una volta conclusa la verifica preliminare ai sensi dell'art. 26 bis, si presenterà istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), avente come autorità competente la regione Emilia-Romagna e come autorità procedente la Struttura Autorizzazioni e concessioni di Arpae Bologna, contenente anche l'istanza di nuova AIA, oltre ai titoli abilitativi necessari.

La procedura di VIA volontaria (PAUR) sarà attivata allo scopo di poter richiedere AIA con lo stesso procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il proponente intende pertanto attivare procedura di valutazione preliminare art. 26-bis (definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale) e successiva istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e relativa Valutazione di Impatto Ambientale.


A.2. UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

A.2.1. Inquadramento territoriale delle opere

L'area in esame si trova in zona industriale nel comune di Imola, pianificata dalla scheda N62 del RUE vigente.

L'area in esame è identificata dalle immagini satellitari e dell'inquadramento CTR seguenti¹.

Figura A-1: Immagine satellitare di inquadramento territoriale [fonte Google Earth]



¹ Fonti: Google Earth e <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/UDSD/index.html> - Siti consultati il giorno 25/01/23.

Figura A-2: Immagine satellitare di inquadramento territoriale [fonte Google Earth]





Figura A-3: Carta Tecnica Regionale



A.3. PREVISIONI E VINCOLI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

A.3.1. Strumenti di pianificazione a scala regionale e provinciale

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)²

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L.R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.


Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:

- la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;
- le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), assumono ed approfondiscono i contenuti del PTPR nelle varie realtà locali;
- i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.

Il PTCP vigente della provincia di Bologna recepisce i vincoli di cui al PTPR.

² Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR> - Sito consultato il giorno 25/01/23.

Figura A-4: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Cartografia delle tutele del PTPR 1993³



L'area è classificata come Art.21 "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" comma 2 lettera d "zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione".

³ Fonte: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html> - Sito consultato il giorno 25/01/23.

TITOLO IV- Zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico

Art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

2. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:

a. complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1. aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2. aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

c. zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

d. zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

4. Le zone e gli elementi di cui al terzo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

5. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone e degli elementi di cui al terzo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

6. I piani o progetti di cui al quinto comma possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b. del secondo comma, sia nel senso di includere tra le zone e gli di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b. non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

7. Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al quinto comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a. del secondo comma sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.

8. Fino alla data di cui al precedente comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1. del secondo comma, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza archeologica, sono ammessi solamente:

l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente Piano ovvero in conformità agli atti di cui al secondo comma del precedente articolo 11 e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;

gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'articolo 36 e/o al dodicesimo comma dell'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

9. Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui al quinto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2. del secondo comma possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

10. Relativamente alle zone ed agli elementi di cui al terzo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

11. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione di cui alle lettere c. e d. del secondo comma sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

12. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo ancorché ricadenti nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma:
le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

13. Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma, diverse da quelle di cui al dodicesimo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:
nelle zone di tutela della morfologia centuriata è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al comma 11; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;
nelle zone di tutela di elementi della centuriazione valgono le medesime prescrizioni fino a quando gli strumenti di pianificazione provinciale o comunale non abbiano esattamente individuato gli elementi di cui al comma 11 e dettato le prescrizioni per la loro tutela;
ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all'articolo 36 e/o all'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

14. Nell'ambito delle aree di cui al precedente tredicesimo comma sono comunque consentiti:
qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

15. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del quattordicesimo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

16. Nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma possono essere individuate, previo parere dell'ente infraregionale competente, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al dodicesimo comma, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta: essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera c. del secondo comma;

garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d. del secondo comma.

17. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;

impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;

sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi:

sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera c. del secondo comma;

garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d. del secondo comma.

L'attività di progetto (recupero di rifiuti non pericolosi) non ricade nell'ambito di applicazione degli articoli sopra citati.

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)⁴

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM₁₀, dal 64% al 1%.

La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e riqualificazione energetica;

⁴ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020> - Sito consultato il giorno 25.01.23.

- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Sei gli ambiti di intervento del Piano: la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive, l'agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

La DGR n. 1523 del 02/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria" ha stabilito:

- di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- che le previsioni di cui all'art. 22, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 trovino attuazione a decorrere dal 1/1/2021;
- che le disposizioni di cui all'art. 24, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'art.2, del D.M. 6/8/2020.

Si riportano gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR applicabili.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2: Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria richiede l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, salute e dei loro piani e provvedimenti attuativi.
2. Le strategie adottate nell'ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 8: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.
2. L'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 è specificato al paragrafo 9.7 del Piano.
3. Il proponente del piano o programma sottoposto alla procedura di cui al comma 1 ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del piano o programma e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti.
4. Il mancato recepimento degli indirizzi e delle direttive previste dal Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.

Articolo 20: Saldo zero

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM₁₀ ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.
2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.

3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del progetto presentato.
4. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel comma 1. L'accordo potrà costituire requisito preferenziale per i fini di cui all'art. 19 comma 5 ed essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti. Con variante 5 del RUE del comune di Imola RUE approvata con Delibera del C.C. n. 94 del 12/05/2022, la scheda N62 (area Valverda) è divenuta idonea alla realizzazione di impianti di lavorazione inerti. In fase di progettazione saranno previste tutte le misure di mitigazione necessarie al fine di rendere il progetto conforme alle direttive del PAIR della regione Emilia-Romagna.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)⁵

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Successivamente all'approvazione del Documento preliminare, si sono tenute le Conferenze di Pianificazione indette dalle Province.

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Gli obiettivi fissati nel Piano sono dunque:

- l'attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati;
- il conseguimento del miglioramento dello stato delle acque e delle adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

⁵ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque> - Sito visitato il giorno 25/01/23.

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.

Figura A-5: PRTA Piano Tutela delle Acque – bacinizzazione principale e reticolo idrografico




Figura A-6: PRTA Piano Tutela delle Acque – areali irrigui e consortili attuali



Figura A-7: PRTA Piano Tutela delle Acque – aree sensibili ai sensi dell'Art. 18 c. 2 del D.Lgs. 152/99



Il progetto non prevede reflui di origine industriale. Tutte le acque meteoriche saranno raccolte in un unico accumulo, che sarà in parte utilizzato per la realizzazione di calcestruzzo e misto cementato, mentre il supero sarà trattato prima dello scarico in fognatura. Il progetto non produce peggioramenti della qualità delle acque, è pertanto conforme al PTA.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)⁶

Relativamente alla gestione dei rifiuti, vigono in Emilia-Romagna il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2014-2021) e i Piani rifiuti portuali.

L'Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.16.

Come previsto dalla dall'art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato vigore il 6 maggio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT n.129 del 06.05.16).

È inoltre stato adottato con delibera 2265 del 27/12/2021 il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), la cui validità è prevista per il periodo tra il 2022 e il 2027.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) adottato con Delibera 2265 del 27 dicembre 2021 prevede quanto segue.

In un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile, il PRRB concorre al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, con particolare riferimento ai Goals 12 sui consumi sostenibili e Goal 2 per lo spreco alimentare e declina le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate assumendo i seguenti principi:

- il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- il principio del risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali.

Articolo 1 Finalità generali

1. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), di seguito "Piano", dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

Articolo 2 Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale che ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 23/2011 corrisponde all'ambito territoriale ottimale.

Articolo 8 Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

⁶ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piano-rifiuti> - Sito visitato il giorno 26/01/23.

- a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
 - b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
 - c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
 - d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
 - e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
 - f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
 - g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
 - h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
 - i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
 - j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
 - k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
 - l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
 - m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
 - n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;
2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:
- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
 - b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
 - c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
 - d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
 - e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
 - f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.
3. Il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.
4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025;
5. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI IDONEI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

Articolo 21 Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

- 1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.
- 2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.
- 3. La realizzazione e l'ampliamento e degli impianti e delle operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 12 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale

Articolo 22 Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

- 1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.
- 2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.
- 3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Articolo 26 Obiettivi

- 1. Il Piano, al fine di perseguire l'obiettivo generale posto dalla normativa di bonifica delle aree inquinate presenti sul territorio e la loro restituzione agli usi legittimi, attraverso l'azione dei soggetti obbligati, pone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali;

- b) ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica;
- c) promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati;
- d) gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
- e) implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso;
- f) recupero ambientale e riqualificazione dei Brownfields;
- g) promozione della comunicazione ai cittadini in materia di bonifica dei Siti contaminati.

Il progetto è pienamente conforme agli obiettivi del PRGR in quanto prevede la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti con garanzia di riutilizzo e, quindi, risparmio di materie prime.

PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER)⁷

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le loro ricadute sull'intero tessuto regionale, sono i tre settori sui quali si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal PER.

Il PER, nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario "tendenziale" ed uno scenario "obiettivo".

Lo **scenario energetico tendenziale** tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance.

Lo **scenario obiettivo** punta invece a raggiungere gli obiettivi UE clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla riduzione delle emissioni serra, che costituisce l'obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall'UE. Questo scenario è supportato dall'introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia-Romagna, e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.

La Regione Emilia-Romagna è impegnata a raggiungere gli obiettivi indicati nello scenario obiettivo coordinando le proprie politiche e tutti gli strumenti normativi e programmatori a questo fine; qualora, in sede di monitoraggio periodico, si rilevassero scostamenti dalle traiettorie delineate, si prevede di intervenire con una correzione degli strumenti a disposizione.

Il livello di raggiungimento dei risultati delineati nello scenario obiettivo di riduzione dei gas serra, di risparmio energetico e di copertura di consumo con fonti rinnovabili al 2030, sarà determinato dalle condizioni esogene - che riguardano dinamiche sovraregionali e per molti aspetti internazionali - ed endogene - determinate dagli indirizzi di politica regionale - che saranno in grado di favorire lo sviluppo

⁷ Fonte: <https://energia.regione.emilia-romagna.it/piani-programmi-progetti/programmazione-regionale/piano-energetico-per>
- Sito consultato il giorno 26.01.23.

delle tecnologie ad alta efficienza energetica e a ridotte emissioni di carbonio, degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e delle attività di produzione di beni e di servizi.

Lo scenario obiettivo richiede perciò l'attuazione congiunta di misure e di politiche sia nazionali sia regionali e sarà fortemente condizionato da determinati fattori esogeni, oltre che dalle decisioni dell'UE in materia di clima ed energia.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non Ets: mobilità, industria, diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori;
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti;
- Aspetti trasversali.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del PER previste dalla L.R. 26/2004, la Regione ha istituito nel marzo 2018 il Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato, che include l'area di integrazione tra i diversi Assessorati e Direzioni regionali, opera in un'ottica di tavolo permanente con funzione consultiva, di verifica di efficacia delle raccomandazioni e di trasferimento di conoscenze.

Il Tavolo per il monitoraggio delle azioni e dei risultati del PER, istituito anch'esso nell'ambito della nuova strategia energetica regionale, coinvolge i principali portatori di interesse (quali, ad esempio: le associazioni di categoria, i professionisti e gli ordini professionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste), ha cadenza annuale e tiene conto dei risultati raggiunti dalla strategia energetica regionale.

In fase progettuale dovranno essere fatte delle scelte adeguate al rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.19 del 29/09/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e relativa Direttiva applicata (Delibera Giunta Regionale n. 2263 del 29/12/2005) e della Circolare esplicativa n.14096 del 12/10/2006 e s.m.i.; la variante risulta conforme a quanto previsto dal Piano Energetico Regionale riguardo il risparmio energetico.

VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PGRA E I PIANI STRALCIO DI BACINO⁸

La variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni è stata adottata con Delibera n. 3/1 del 07/11/2016 e successivamente approvata, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 05/12/2016; infine è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 375 del 15/12/2016.

Si riportano gli elaborati per l'area in esame.

⁸ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacino-reno/variante-coord-pai-pgra> - Sito consultato il giorno 26.01.23.

[illegible]

- P3 - Alluvioni frequenti
- P2 - Alluvioni poco frequenti
- P1 - Alluvioni rare

21

Art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:

a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.

b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.

3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).

4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d'acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all'art. 24 comma 2 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali. Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto dell'avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

Dalla Relazione della Variante di Coordinamento tra i due piani, si riporta quanto segue.

Le Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni

I Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni sono predisposti sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, esse costituiscono, quindi, il quadro conoscitivo in riferimento al quale il PGRA individua i propri obiettivi di gestione del rischio e le misure per raggiungerli; sono uno **strumento di informazione** e la **base di conoscenze** per definire le priorità di azione per la riduzione del rischio di alluvione.

Le mappe della pericolosità individuano le **aree potenzialmente interessate da inondazioni** in relazione a tre scenari:

- 1) Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1, probabilità bassa);
- 2) Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 100 e 200 anni (P2, media probabilità);
- 3) Alluvioni frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 20 e 50 anni (P3, elevata probabilità).

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in relazione agli elementi potenzialmente coinvolti: popolazione, tipo di attività economiche, patrimonio culturale e naturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di evento, ecc.

Esse sono restituite in due rappresentazioni: per elementi esposti e per classi di rischio.

La prima rappresentazione mostra gli elementi esposti raggruppati in 6 categorie e l'attività economica prevalente con opportuna simbologia posta sulle mappe di pericolosità.

La seconda rappresentazione mostra gli elementi esposti in 4 classi di rischio, ottenute dalle mappe di pericolosità valutando i danni potenziali:

- R4 molto elevato (in colore viola),
- R3 elevato (in colore rosso),
- R2 medio (in colore arancione)
- R1 moderato (o nullo) (in colore giallo).

In riferimento alla definizione di alluvione della Direttiva Alluvioni e del D.Lgs. 49/2010 la Regione Emilia-Romagna ha predisposto le mappe di pericolosità e rischio in riferimento a tre tipologie di fenomeni:

- fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d'acqua naturali (denominato nel PGRA "**ambito Corsi d'acqua Naturali**")
- fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA "**ambito Reticolo di Bonifica**")

- fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA "**ambito Costa**"). [...]

La redazione delle mappe di pericolosità e rischio sul territorio nazionale è avvenuta sulla base degli indirizzi emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) "*Indirizzi operativi per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni. Gennaio 2013*".

Tali indirizzi valorizzano la base conoscitiva già predisposta nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente, a tal proposito indicano che la stesura delle mappe discenda da un lavoro di aggiornamento, omogeneizzazione e valorizzazione dei PAI vigenti "*al fine di raggiungere un primo livello comune a livello nazionale, in cui tutte le informazioni derivabili da dati già contenuti nei vigenti strumenti di pianificazione (PAI) siano rappresentate in modo omogeneo e coerente con le indicazioni riportate nell'art.6 del D.Lgs. 49/2010*".

Per la **redazione delle mappe di pericolosità relative ai corsi d'acqua naturali** nel bacino del Reno si è utilizzata la base conoscitiva elaborata per la pianificazione di bacino integrata di alcuni aggiornamenti, relativi a casi specifici e locali, che discendono da approfondimenti di dettaglio o dalla avvenuta realizzazione di interventi.

La base conoscitiva è costituita in sintesi dagli studi idrologici ed idraulici, dai rilievi topografici, dalle analisi morfologiche e storiche e dalle conseguenti perimetrazioni delle aree inondabili.

Nell'individuazione delle aree potenzialmente inondabili è necessario fare una distinzione fra il contesto montano-collinare e quello di pianura, infatti i due differiscono per la modalità con la quale possono avvenire le inondazioni. Mentre nei tratti montani e collinari è possibile individuare le aree inondabili dall'incrocio del livello di piena con l'altimetria del terreno, in pianura è necessario valutare i volumi di esondazione e individuare le celle idrauliche, ossia gli elementi di territorio idraulicamente separati da rilevati e dossi.

I piani di bacino vigenti disciplinano, con norme d'uso del territorio e con vincoli, le aree potenzialmente inondabili montane e collinari e quelle limitrofe ai corsi d'acqua o a "inondazione diretta" in pianura. Per la riduzione della pericolosità nelle restanti aree potenzialmente inondabili della pianura, descritte nelle relazioni di piano, la pianificazione vigente ha individuato gli interventi e stilato i programmi.

Le mappe della pericolosità sono state redatte utilizzando nel territorio montano e collinare gli alvei attivi e le aree ad alta probabilità di inondazione per individuare le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti, i terrazzi fluviali e le aree raggiunte dalle piene a tempo di ritorno fino a 100 o 200 anni, per individuare le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti.




Figura: Schema di utilizzo delle perimetrazioni contenute nella pianificazione di bacino nelle mappe della pericolosità per i tratti montani e collinari

In pianura, le aree potenzialmente interessate da inondazioni sono state perimetrate in base ai tratti soggetti a potenziale sormonto arginale, individuati negli studi della pianificazione di bacino in base all'involuppo dei massimi livelli di piena per determinato TR (Tempo di ritorno).

Le aree potenzialmente interessate da inondazioni sono state perimetrate utilizzando un'individuazione delle celle idrauliche, infatti in pianura il fenomeno dell'allagamento non è governato dalla pendenza, esso procede prevalentemente per serbatoi in cascata che si attivano quando il livello dell'acqua supera il livello dei rilevati di confine e/o in presenza di connessioni come i sottopassi.

Le celle idrauliche utilizzate sono una base vettoriale elaborata per la pianura dall'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (aggiornamento 2005-2006).




Figura: Schema di utilizzo delle perimetrazioni contenute nella pianificazione di bacino e della perimetrazione regionale delle celle idrauliche nelle mappe della pericolosità per la pianura

In pianura molte porzioni di territorio sono inondabili per piene provenienti da più di un corso d'acqua le mappe della pericolosità di alluvioni da corsi d'acqua naturali del bacino del Reno riportano le informazioni di tutte le inondazioni valutate organizzate in "strati" sovrapposti.

Inoltre alle aree potenzialmente interessate da alluvioni è associato un livello di confidenza della perimetrazione da 1 (basso) a 3 (alto) per dare conto del livello di approfondimento della conoscenza utilizzato per l'individuazione.

[...]

L'area Valverda è classificata come zona di pericolosità P2 per alluvioni poco frequenti.

In fase progettuale si dovrà tenere conto delle caratteristiche di pericolosità indicate dal Piano e delle prescrizioni indicate.

PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (PTM)⁹

Dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del PTM, è abrogato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ad eccezione dei contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepiscono i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR - e del Piano di Tutela delle Acque – PTA. A tal fine sono allegati al PTM gli Allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale.

Tre sono i principali temi su cui il Piano compie importanti scelte:


- il contrasto della dispersione insediativa sul territorio provinciale e la riqualificazione del capoluogo,
- la realizzazione di una rete integrata del trasporto collettivo e la riorganizzazione del sistema della mobilità privata,
- la competizione nello scenario europeo ed internazionale dell'ambito bolognese attraverso la valorizzazione delle sue funzioni d'eccellenza.

A questi obiettivi si coniuga una crescente domanda e ricerca di sostenibilità e qualità ambientale, sia per il territorio sia per la qualità della vita dei suoi abitanti. La complessa trama di disposizioni del Piano Territoriale si può riassumere nelle seguenti strategie:

- ordinare centri e reti del trasporto pubblico,
- situare le eccellenze e riorganizzare il trasporto privato,
- valorizzare natura e paesaggio.

Con l'attuazione del Piano si aprono poi nuovi scenari di coesione e valorizzazione delle comunità locali attraverso processi di co-pianificazione che vedono impegnati i Comuni nella realizzazione di strumenti urbanistici in forma associata – in particolare Piani strutturali e Accordi territoriali - sui temi di interesse sovracomunale.

Figura A-9: PTM Tavola 1 – Carta della struttura



⁹ Fonte: <https://www.ptmbologna.it/> - Sito consultato il giorno 26.01.23.



**Valutazione preliminare-
art. 26-bis
D.lgs. 152/06**



Servizi Ecologici Soc.
Coop.

26

5. (P) Per gli edifici esistenti non aventi valore storico artistico o storico testimoniale, valgono le disposizioni dei commi successivi, riguardanti i mutamenti dell'uso e gli interventi ammessi.

6. (P) Per gli edifici non connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo così come stabilito ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, oltre alla conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM, sono ammessi i seguenti usi:

a) negli edifici con originaria funzione abitativa, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per l'insediamento di funzioni complementari alla residenza, quali studi professionali et similia, artigianato di servizio alla persona, attività ricettive, esercizi pubblici, attività culturali e ricreative, residenza rurale, agriturismo, foresteria per lavoratori stagionali di aziende agricole, in quest'ultimo caso solamente nell'ecosistema agricolo della pianura. È ammessa la conservazione dell'uso residenziale, con possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;

b) negli edifici di tipologia specifica, quali edifici religiosi, edifici per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o per servizi di uso pubblico, nonché edifici per attività ricreative, è ammessa prioritariamente la conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM; i PUG possono individuare, nel rispetto della tipologia del fabbricato e del contesto paesaggistico e ambientale di riferimento, cambi d'uso per funzioni pubbliche o di interesse collettivo o per usi residenziali, in quest'ultimo caso però sempre nella misura massima di due alloggi per fabbricato.

c) negli edifici di tipologia produttiva, quali artigianato di servizio e artigianato produttivo, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo, attività agrituristiche (nei limiti fissati dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009), ricovero animali non destinati all'alimentazione, ambulatori veterinari nonché per usi temporanei per attività culturali/di tempo libero ai sensi dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

d) negli edifici destinati al ricovero ed esercizio delle macchine agricole, nonché nelle serre industriali, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo aziendale o interaziendale.

e) negli edifici esistenti adibiti ad attività di gestione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari (quali cantine sociali, caseifici e simili) collegati all'economia agricola del territorio, ma non gestiti da aziende agricole, è ammesso esclusivamente il mantenimento dell'uso anche con limitate possibilità di ampliamento, fermo restando che deve essere in ogni caso dimostrata la sostenibilità dell'intervento, considerando in particolare l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai nuovi carichi attesi nonché l'inserimento paesaggistico.

7. (P) Negli edifici connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo così come stabilito ai sensi dell'art.9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 10-bis della legge regionale Emilia Romagna n. 15/2013, nei casi di riuso, sono ammessi i seguenti usi:

a) per gli edifici con originaria funzione abitativa, sono ammessi servizi accessori alla residenza, funzioni complementari alla residenza - quali studi professionali, laboratori artigianali et similia, attività ricettive e pubblici esercizi. È ammessa la conservazione dell'uso residenziale, ferma restando la possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;

b) per i fabbricati agricoli produttivi sono ammessi: servizi per attività agricole, quali ricovero di prodotti e strumenti agricoli, esercitate da soggetti non imprenditori agricoli; ricovero macchine di contoterzisti; ricovero animali non destinati all'alimentazione; ambulatori veterinari e servizi accessori alla residenza;

c) per gli edifici di uso promiscuo (residenziale e per servizi agricoli), sono ammessi gli stessi usi consentiti alle lettere a) e b).

8. (P) In tutti gli edifici sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) gli interventi che comportano variazioni della sagoma devono generare un miglioramento sotto il profilo dell'inserimento nel contesto, essendo comunque preclusa la realizzazione di interventi che introducano alterazioni o che interferiscano visivamente con gli elementi di interesse storico individuati dal PUG;

b) gli interventi comportanti modificazioni dell'uso, ai sensi dei commi 6 e 7, sono subordinati all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La verifica è effettuata in base e ai sensi del comma 9.

c) Sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

9. (I) Il Quadro Conoscitivo del PUG contiene la ricognizione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, la quantificazione di massima degli alloggi esistenti nonché la stima del numero di alloggi potenzialmente realizzabili attraverso interventi di riuso, anche in relazione all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG, sulla base di quanto contenuto nel relativo Quadro Conoscitivo, può stabilire ulteriori limitazioni al riuso ai fini residenziali rispetto a quelli definiti dal presente articolo delle norme del PTM, qualora l'incremento potenziale risulti non coerente con l'obiettivo del contrasto alla dispersione insediativa.

10. (P) Per gli edifici collabenti, crollati o demoliti sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, compresa la ricostruzione, purché sussistano elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare. Il PUG può comunque consentire la ricostruzione dei ruderi degli edifici di interesse storico.

11. (P) Il Quadro conoscitivo del PUG individua gli edifici non più funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi gli edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, per i quali, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

12. (P) Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, così come riportati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, le disposizioni dei relativi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari così come vigenti prevalgono su quelle di cui al presente articolo, limitatamente agli aspetti oggetto della competenza dei medesimi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari.

Disposizioni inerenti agli interventi funzionali all'attività agricola

13. (I) In armonia con i principi di cui al precedente art. 15 della presente Parte Seconda delle norme del PTM e in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, della legge regionale Emilia Romagna n. 24/2017 e dall'Atto di coordinamento tecnico

di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623 del 29 aprile 2019, i PUG, sulla base del relativo Quadro conoscitivo diagnostico, disciplinano gli interventi funzionali all'attività agricola ai fini del loro corretto inserimento nell'ambito paesaggistico e del miglioramento della filiera agroalimentare, in coerenza con gli obiettivi della Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo.

14. (I) Le disposizioni relative agli interventi funzionali all'attività agricola nonché le previsioni inerenti agli indici fondiari costituiscono soglie massime di sostenibilità per la realizzazione degli interventi da parte degli imprenditori agricoli. Tali soglie potranno essere ulteriormente specificate dai Comuni e/o dalle relative Unioni attraverso i PUG, tenendo conto del relativo Quadro conoscitivo diagnostico, ferma restando la necessità di rispettare quanto stabilito dalle presenti norme del PTM.

In particolare, in riferimento alle differenti tipologie di edifici di cui ai successivi seguenti, i PUG:

a) articolano l'applicazione dell'Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) in rapporto alle diverse funzioni ivi ammesse, secondo le esigenze specifiche del territorio, senza superare l'Uf massimo previsto nel presente articolo nonché le soglie dimensionali per gli interventi da assoggettare a PRA, potendo comunque individuare soglie inferiori rispetto a quelle indicate al successivo comma 15;

b) specificano i requisiti riguardanti i parametri edilizi e la sistemazione delle aree pertinenziali in funzione della qualità edilizia, ambientale e paesaggistica dell'insediamento rurale in rapporto al contesto in cui è inserito;

c) specificano i titoli abilitativi per gli interventi edilizi che, in quanto necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dalla delib. Giunta Regionale n. 623/2019, sono rilasciati solamente ai soggetti aventi i seguenti requisiti: titolo di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. e iscrizione all'Anagrafe Aziende Agricole regionale.

15. (P) In riferimento agli edifici con originaria funzione abitativa o di uso promiscuo per l'imprenditore agricolo e i relativi familiari:

a) è confermata la Superficie Utile (SU) residenziale sussistente in azienda;

b) in caso di SU residenziale inferiore a 200 mq, è consentito l'aumento fino alla concorrenza della detta soglia, attraverso interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;

c) in assenza di SU residenziale, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini residenziali di parte dell'edificio di servizio agricolo di tipologia tradizionale, solamente a favore del giovane agricoltore (meno di 40 anni) e fino a un massimo di 100 mq di SU;

d) sono ammessi gli interventi indicati al comma 8;

e) relativamente agli edifici collabenti, crollati o demoliti, sono ammessi gli interventi indicati al precedente comma 10;

f) la SA è ricompresa all'interno degli edifici esistenti.

16. (P) In riferimento ai fabbricati agricoli produttivi:

a) sono sempre subordinati a PRA gli interventi di nuova costruzione indicati al punto 3.1.1 dell'Atto di coordinamento tecnico di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623/2019;

b) negli edifici destinati alle funzioni di cui al punto i) del comma 17, sono sempre subordinati a PRA gli interventi di ampliamento all'esterno della sagoma con SU maggiore di 400 mq e la realizzazione di nuovo fabbricato con SU maggiore di 200 mq;

c) negli edifici destinati alle funzioni di cui ai punti ii, iii, iv, v, vii, x, del comma 17, sono sempre subordinati a PRA gli interventi di ampliamento all'esterno della sagoma con SU maggiore di 100 mq e la realizzazione di nuovo fabbricato con SU maggiore di 50 mq.

17. (P) In riferimento ai fabbricati agricoli produttivi sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione, funzionali all'attività agricola, nel rispetto delle seguenti limitazioni riferite alle tipologie di fabbricati. Gli indici sono da intendersi comprensivi delle superfici esistenti:

i. Fabbricati per la conservazione dei prodotti agricoli e fabbricati per la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento.

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o come realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 100 mq di SU/ha di SAU. La costruzione del nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf, la SU di tali manufatti leggeri viene computata al 50%.

Fabbricati destinati all'allevamento e al ricovero degli animali (punti ii, iii)

ii) Fabbricati per allevamenti nei quali il rapporto tra il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e la SAU aziendale rispetta i parametri del Regolamento regionale n. 3/2017 relativo a kg/ha/anno di N zootecnico;

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o come realizzazione di un nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 110 mq di SU/ha di SAU. Nella SU sono ricompresi i manufatti per il ricovero di animali di consumo familiare nonché i manufatti per la custodia degli animali d'affezione. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso, fatte salve le distanze richieste dalle prescrizioni igienico sanitarie, ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

iii) Fabbricati per allevamenti nei quali il rapporto tra il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e la SAU aziendale non rispetta i parametri del Regolamento regionale n. 3/2017 relativo a kg/ha/anno di N zootecnico a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;

b) interventi di ampliamento dell'edificio per soddisfare l'obiettivo del benessere animale, senza aumento del carico di animali allevato e in conformità alle previsioni del Regolamento di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 15 dicembre 2017, n. 3, ovvero per adeguamenti a ulteriori disposizioni di legge o per adottare misure di biosicurezza per prevenire la diffusione di malattie infettive.

Fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (punti iv, v, vi) iv) Edifici frigo per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, essiccatoi, strutture per la commercializzazione dei prodotti a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU della coltura specializzata. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf la SU per i manufatti leggeri è computata al 50%.

v) Cantine vinicole:

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU di vigneto. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

vi) Impianti per la produzione di energia elettrica da combustione diretta di biomasse:

la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti è ammessa ed è sempre subordinata a PRA; la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti non è consentita nei siti considerati come non idonei in conformità alla delib. della Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011.

vii) Fabbricati destinati alla protezione delle piante, come serre fisse aziendali (per colture vegetali correlate allo sfruttamento del terreno agricolo dell'azienda)

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento di fabbricato esistente o costruzione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 0,25 mq di SU/mq di SAU. La costruzione di nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. È consentita l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti di aziende florovivaistiche entro il limite di 500 mq, qualora si svolga in strutture precarie e amovibili ai sensi dell'art. 28 della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013.

viii) Attività agrituristiche: realizzabili in edifici aziendali esistenti, nei limiti stabiliti dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009.

ix) Foresterie per lavoratori stagionali e locali a uso ufficio dell'azienda agricola realizzabili in edifici aziendali esistenti attraverso interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia Romagna n. 24/2017.

x) Fabbricati di servizio per apicoltura (nelle aziende apistiche disciplinate dalla legge regionale Emilia Romagna 4 marzo 2019, n. 2 e dalla legge regionale Emilia-Romagna 24 dicembre 2004, n. 313):

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;

b) interventi di nuova costruzione, attraverso l'ampliamento del fabbricato esistente o la costruzione di nuovo fabbricato, con SU non maggiore di 70 mq/100 arnie con un numero minimo pari a quello necessario per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo.

Art.18 - Ecosistema agricolo della pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'ecosistema agricolo della pianura è costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche, in quanto aree agricole, storicamente e attualmente, alla base di una forte economia agricola che ha profondamente caratterizzato l'infrastrutturazione edilizia e alla quale si è rapportata l'infrastrutturazione idraulica, in un processo continuo di artificializzazione del reticolo. Le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'ecosistema comportano e determinano l'articolazione differenziata della disciplina urbanistica ed edilizia in relazione alle aree agricole della pianura alluvionale e alle aree agricole delle bonifiche.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della pianura alluvionale

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

a) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;

b) nelle aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le zone di tutela della struttura centuriata, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.

3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di zone di tutela della struttura centuriata nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'Accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a tal fine coinvolti.

4. (P) La realizzazione di nuovi insediamenti che interessino le aree di "Concentrazione di materiali archeologici" così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR, è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
5. (P) Le nuove urbanizzazioni nelle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura ubicate nella pianura alluvionale sono subordinate al mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 20% della superficie territoriale dell'insediamento ricadente nell'area di ricarica, in caso di insediamenti produttivi, e non inferiore al 35%, in caso di insediamenti residenziali/terziari.
6. (P) Lungo la direttrice della Via Emilia i nuovi insediamenti non possono interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della medesima direttrice della Via Emilia in relazione al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.
7. (P) I nuovi insediamenti non possono interessare varchi e discontinuità individuati nella Carta delle reti ecologiche della fruizione e del turismo.
8. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG e la relativa ValSAT, anche dei successivi accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica, tiene conto della perdita di servizi ecosistemici forniti dal suolo così come individuati nell'Allegato 1 del Quadro Conoscitivo Diagnostico del PTM.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole delle bonifiche


9. (P) Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7.4, 7.5 e 8.4 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme del PTPR e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:
- a) nelle aree protette e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree protette;
 - b) nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, in quanto tali aree svolgono funzioni di interesse pubblico per l'incremento della biodiversità in pianura;
10. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG e la relativa ValSAT, anche dei successivi accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica, tiene conto della perdita di servizi ecosistemici forniti dal suolo così come individuati nell'Allegato 1 del Quadro Conoscitivo Diagnostico del PTM.

Ulteriori disposizioni

11. (P) Le attività per il tempo libero quali laghetti per la pesca, attività sportive et similia, non devono prevedere ulteriori impermeabilizzazioni né comportare e/o determinare condizionamenti all'attività agricola. La fruizione degli spazi di interesse naturalistico (quali aree protette, Siti della Rete Natura 2000, zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura) deve essere sempre esercitata nel rispetto degli obiettivi di conservazione e di ripristino della biodiversità.

L'attività di progetto (recupero di rifiuti non pericolosi) non ricade nell'ambito di applicazione degli articoli sopra citati.

Figura A-10: PTM Tavola 2 – Carta degli ecosistemi






**Valutazione preliminare-
art. 26-bis
D.lgs. 152/06**



Servizi Ecologici Soc.
Coop.



L'area in esame è classificata come Zona di tutela di elementi della centuriatura (art. 18 e 47 delle norme).

L'area in esame è classificata come Zona di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (art. 17, 18 e 47 delle norme).

L'area in esame è classificata come Aree agricole della Pianura Alluvionale (art. 16 e 18 delle norme).

Art. 17 - Ecosistema agricolo della montagna/collina

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo si riferiscono all'ecosistema agricolo della montagna/collina così come individuato nella Carta degli ecosistemi. L'ecosistema agricolo della montagna/collina, che insieme agli altri ecosistemi - forestale e arbustivo - dà luogo al "mosaico di paesaggi" dell'Appennino bolognese, è costituito da aree agricole che, in relazione alle diversità dei suoli, delle altimetrie e delle morfologie, presentano una successione di assetti colturali che riguardano sia seminativi, vigneti e frutteti sia prati permanenti, praterie e pascoli.

In questi contesti, la disciplina urbanistica ed edilizia si articola tenendo conto delle differenze indotte dalla presenza di significativi serbatoi di biodiversità, quali le aree protette e i Siti della Rete Natura 2000, oggetto di tutele parallele e specifiche in conformità alle disposizioni normative vigenti di fonte statale e regionale e ai contenuti del PTPR e degli altri strumenti pianificatori, generali e/o settoriali, attuativi delle stesse, dalla diversificazione fisiografica e idrogeologica tra i fondivalle e le aree montane/collinari intravallive e dalla funzione di protezione delle acque sotterranee che sottendono estese parti del territorio (fascia delle conoidi alluvionali del pedecollina pianura, acque sotterranee nel territorio collinare e montano).

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni sono assoggettate alle seguenti limitazioni:

a) non sono ammesse nelle aree protette, nei siti Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 7.5 delle norme del PTCP e allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 25 delle norme del PTPR non incluse nelle aree qui richiamate;

b) fermo restando il rispetto degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento delle norme del PTA, non possono interessare le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A;

c) sono ammissibili nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura non ricadenti nelle aree di tipo A di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM, previa verifica dell'impatto ambientale e paesaggistico e solamente laddove risulti impossibile individuare alternative localizzative, in virtù del valore ambientale delle aree agricole residue e delle aree aperte non impermeabilizzate che consentono la ricarica delle falde acquifere sotterranee nonché del valore paesaggistico della fascia territoriale pedecollinare interessata dalle acque sotterranee che costituisce la prima quinta collinare sulla pianura. In ogni caso, il nuovo insediamento non può mai interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati lungo la Via Emilia, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della direttrice della Via Emilia avuto riguardo al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.

3. (P) La realizzazione di nuove urbanizzazioni che interessino le seguenti aree ricadenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano: "terrazzi alluvionali", "aree di alimentazione delle sorgenti", "zone di riserva", zone di protezione delle captazioni di acque superficiali e le aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ("zone di tutela e zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso acquedottistico") è consentita nel rispetto delle condizioni degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale.

4. (P) La realizzazione di nuove urbanizzazioni che interessino le aree di "Concentrazione di materiali archeologici", così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR, è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. La realizzazione di nuove urbanizzazioni non è consentita nei "Complessi archeologici" e nelle "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR.

Ulteriori Disposizioni

5. (P) Le aree verdi e per il tempo libero sono assoggettate alle seguenti previsioni:

a) nei terrazzi alluvionali, non possono comportare significative impermeabilizzazioni né interventi o modalità di gestione costituenti "Centri di pericolo" per le acque sotterranee come definiti nel PTA allegato A al PTM in quanto costituente pianificazione regionale né comportare la sostituzione di colture agricole di pregio e/o determinare condizionamenti all'attività agricola delle aree adiacenti;

b) nelle aree montano-collinari intravallive, non possono comportare interventi di impermeabilizzazione né modalità di gestione comportanti azioni potenzialmente inquinanti né comportare la sostituzione di colture agricole di pregio e/o determinare condizionamenti all'attività agricola delle aree adiacenti.

6. (P) Nel sistema di crinale si applicano le disposizioni degli artt. 7.1 e 7.6 del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione degli artt. 9 e 20 del PTPR.

7. (P) I crinali significativi sono assunti dal PTM quali elementi di configurazione del territorio. Il PUG e il Regolamento edilizio, secondo il regime delle rispettive competenze e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 20 delle norme del PTPR così come recepite e integrate dagli artt. 7.1 e 7.6 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, dettano disposizioni volte alla salvaguardia dei crinali storicamente liberi da insediamenti o da strutture edilizie, sul crinale o sui versanti adiacenti, al fine di non alterarne la visuale.

8. (P) In presenza di terreni agro-forestali con superficie superiore a 1 ha di proprietà di soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo che ne assicurano la gestione, è consentito l'ampliamento a tantum di superfici accessorie per servizi agro-silvo-pastorali con superficie fino a 20 mq, attraverso l'utilizzo di strutture leggere compatibili con il contesto paesaggistico.

Art.18 - Ecosistema agricolo della pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'ecosistema agricolo della pianura è costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche, in quanto aree agricole, storicamente e attualmente, alla base di una forte economia agricola che ha profondamente caratterizzato l'infrastrutturazione edilizia e alla quale si è rapportata l'infrastrutturazione idraulica, in un processo continuo di artificializzazione del reticolo. Le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'ecosistema comportano e determinano l'articolazione differenziata della disciplina urbanistica ed edilizia in relazione alle aree agricole della pianura alluvionale e alle aree agricole delle bonifiche.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della pianura alluvionale

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

a) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;

b) nelle aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le zone di tutela della struttura centuriata, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.

3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di zone di tutela della struttura centuriata nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'Accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a talfine coinvolti.

4. (P) La realizzazione di nuovi insediamenti che interessino le aree di "Concentrazione di materiali archeologici" così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR, è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

5. (P) Le nuove urbanizzazioni nelle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura ubicate nella pianura alluvionale sono subordinate al mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 20% della superficie territoriale dell'insediamento ricadente nell'area di ricarica, in caso di insediamenti produttivi, e non inferiore al 35%, in caso di insediamenti residenziali/terziari.

6. (P) Lungo la direttrice della Via Emilia i nuovi insediamenti non possono interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della medesima direttrice della Via Emilia in relazione al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.

7. (P) I nuovi insediamenti non possono interessare varchi e discontinuità individuati nella Carta delle reti ecologiche della fruizione e del turismo.

8. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG e la relativa ValSAT, anche dei successivi accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica, tiene conto della perdita di servizi ecosistemici forniti dal suolo così come individuati

nell'Allegato 1 del Quadro Conoscitivo Diagnostico del PTM.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole delle bonifiche

9. (P) Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7.4, 7.5 e 8.4 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme del PTPR e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

- a) nelle aree protette e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree protette;
- b) nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, in quanto tali aree svolgono funzioni di interesse pubblico per l'incremento della biodiversità in pianura;

10. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG e la relativa ValSAT, anche dei successivi accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica, tiene conto della perdita di servizi ecosistemici forniti dal suolo così come individuati nell'Allegato 1 del Quadro Conoscitivo Diagnostico del PTM.

Ulteriori disposizioni

11. (P) Le attività per il tempo libero quali laghetti per la pesca, attività sportive et similia, non devono prevedere ulteriori impermeabilizzazioni né comportare e/o determinare condizionamenti all'attività agricola. La fruizione degli spazi di interesse naturalistico (quali aree protette, Siti della Rete Natura 2000, zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura) deve essere sempre esercitata nel rispetto degli obiettivi di conservazione e di ripristino della biodiversità.

Art. 47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemperare e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.

2. (P) Nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della storia, alla fruizione sostenibile.

Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in:

a) reti ecologiche costituite da:

- aree ad alta naturalità (core areas);
- fasce di protezione;
- fasce di connessione;

b) fascia di connessione collina/pianura (direttrice via Emilia) costituente l'ambito di interconnessione tra il sistema appenninico e il sistema della pianura alluvionale che ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo evolutivo della direttrice via Emilia;

c) varchi;

d) orditura storica;

e) reti ciclabili.

3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate da:

a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e dagli accordi territoriali;

b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

Obiettivi

4. (I) Il PTM persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la conservazione e favorire l'implementazione della biodiversità e mantenere le dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2005;

b) assicurare la cura e favorire la valorizzazione dei segni che rimandano ai vari strati della storia pregressa e che, in maniera diversificata, condizionano e integrano le forme e le modalità di vivere il territorio e i corrispondenti progetti di fruizione per il futuro;

c) promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

d) favorire l'accessibilità attraverso la rete ciclabile e il trasporto pubblico metropolitano degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma, prioritariamente lungo gli itinerari turistici, nei limiti stabiliti ai fini della conservazione della biodiversità dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

e) valorizzare i fiumi e i canali storici come itinerari prioritari per il cicloturismo.

5. (I) Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al precedente comma 4, il PTM:

a) assicura la tutela dell'integrità fisica delle aree e degli elementi della rete ecologica e di quelli di valore storico, attraverso limitazioni agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato;

b) promuove la formazione di Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e di interventi che integrino la riduzione dei rischi, il potenziamento dei servizi ecosistemici, la connessione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi o

discontinuità dell'urbanizzato e la deframmentazione, le sistemazioni paesaggistiche e le opere per la fruizione collettiva, come punti di sosta attrezzati e percorsi di mobilità dolce;
c) detta indirizzi per la strategia della qualità urbana ed ecologico ambientale dei PUG, affinché assicurino la continuità delle reti ecologiche, per la fruizione collettiva e il turismo all'interno del territorio urbanizzato.

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

6. (P) Le nuove urbanizzazioni di cui all'art. 50 delle presenti norme del PTM non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo:

a) Aree ad alta naturalità (core areas), costituite da aree protette, siti della Rete Natura 2000 ed ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette;

unità puntuali, costituite da geositi e zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme;

b) Fasce di connessione, costituite dai collegamenti ecologici appenninici di scala regionale e sovraregionale (corridoio della dorsale appenninica e corridoio del medio Appennino) e dai corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua, corrispondenti all'ecosistema delle acque correnti;

c) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nelle quali si applicano anche le disposizioni dell'art. 5.3 del PTA allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale nonché dalle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, come disciplinate dall'art. 7.4 del PTCP che costituisce pianificazione regionale in quanto recepisce e integra il PTPR;

d) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare per consentire la connettività ecologica tra le aree agricole;

e) Parchi pubblici di interesse territoriale.

7. (P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, gli eventuali interventi all'esterno del territorio urbanizzato:

a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;

b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell'ambito pedecollinare ricadente nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:

a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (aree di interesse archeologico, aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;

b) devono concorrere, in misura congrua, coerente e corrispondente all'entità delle trasformazioni, alla cura e alla valorizzazione di tali segni mediante interventi di sistemazione paesaggistica, recupero ambientale, completamento della rete ciclopedonale ed effettuazione di interventi finalizzati alla fruizione collettiva; i relativi obblighi sono definiti nella convenzione accedente all'accordo operativo di cui all'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Indirizzi per i programmi metropolitani di rigenerazione

9. (I) I programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 assumono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come elementi di riferimento per la territorializzazione delle iniziative e concorrono alla realizzazione e implementazione degli interventi di cura, di recupero delle situazioni di degrado e di valorizzazione. A tal fine, sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo.

10. (I) Il potenziamento della dotazione ambientale e il consolidamento delle connessioni ecologiche devono avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:

a) l'incremento delle aree boscate e delle fasce arboree e arbustive;

b) la riqualificazione ambientale delle aree degradate, la deframmentazione con ripristino di varchi funzionali alle connessioni ecologiche e la rimozione degli elementi detrattori;

c) l'applicazione di misure di mitigazione degli interventi urbanistici e infrastrutturali;

d) la realizzazione di fasce arboree/arbustive, anche in funzione di protezione delle aree agricole dagli inquinanti, nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture varie;

e) la realizzazione di alberature lungo i percorsi ciclabili e i tratti della viabilità extraurbana e di filari e siepi in area agricola al fine di articolare un reticolo arboreo che, ovunque sia possibile, ripercorra i segni storici.

11. (I) La realizzazione degli itinerari di valorizzazione turistica, da sviluppare in coerenza con le strategie della Destinazione turistica, lungo i corsi d'acqua principali naturali e storici, i crinali e il fondovalle, deve avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:

a) l'uso di soluzioni basate sulla natura e il riuso del patrimonio storico minore a servizio della fruizione collettiva;

b) il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, nel rispetto delle indicazioni del seguente comma 12;

c) l'effettuazione di interventi preordinati al potenziamento dei servizi ecosistemici al fine di incrementare la resilienza, l'attrattività turistica e la valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree collinari in funzione del "buon vivere collettivo";

d) l'attivazione e/o il consolidamento di imprese innovative e a basso impatto ambientale per contrastare le fragilità economiche nei territori dell'Appennino e della bassa Pianura;

e) la sistemazione degli elementi di interesse storico, con priorità per quelli destinati alla fruizione collettiva.

12. (I) Il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, prioritariamente attraverso percorsi escursionistici pedonali e itinerari cicloturistici, deve contemplare sistemazioni paesaggistiche coerenti con il contesto e la qualificazione degli spazi pubblici lungo gli itinerari, tenendo conto altresì della rete dei percorsi escursionistici censita nella base dati "Sentieri", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1841/2009 "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola", al fine di consolidarne il regime ed assicurarne la regolare manutenzione. Nelle aree di pianura, dove il contesto lo suggerisca e consenta, deve essere favorito l'inserimento di filari alberati continui che costituiscano un'orditura verde in direzione nord/sud ed est/ovest, con funzione microclimatica e di ripristino di biodiversità diffusa, secondo una tipologia di assetto vegetazionale storicamente presente nella pianura.

13. (I) Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 del presente articolo, possono essere utilizzare le risorse del Fondo perequativo metropolitano di cui all'art. 51.

Indirizzi per i PUG

14. (I) I PUG assumono quanto previsto dal presente articolo nella propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, specificandola alla scala locale, e in particolare:


a) recepiscono quanto stabilito in relazione agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato di cui ai precedenti commi 6 e 7; b) concorrono al potenziamento della dotazione ambientale e al consolidamento delle connessioni ecologiche, mediante l'applicazione delle disposizioni sulla rigenerazione dei tessuti urbanizzati di cui al precedente art. 35 delle presenti norme del PTM;


a) integrano a rete ecologica e la rete degli itinerari ciclopodoni per quanto di competenza comunale e/o comunque riferibile alla scala locale nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 46 delle presenti norme del PTM;

b) definiscono gli interventi e gli usi compatibili per assicurare la gestione e la fruizione dei siti storici e delle aree di interesse naturalistico, con prioritario riferimento ai Parchi pubblici di interesse metropolitano, nel rispetto dello standard di 15 mq/ab di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L'attività di progetto (recupero di rifiuti non pericolosi) non prevede il peggioramento della qualità delle acque sotterranee; l'attività non ricade nell'ambito di applicazione degli altri articoli sopra citati.

Figura A-11: PTM Tavola 3 – Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti





L'area in esame è classificata come Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario -RP (art. 30 delle norme).

L'area in esame è classificata come Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale-RP (art. 30 delle norme).

L'area in esame è classificata come Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Secondario-RP (art. 30 delle norme).

Art. 30 - Rischio idraulico

1. (I) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del rischio idraulico, così come rispettivamente spettanti all'Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGRA, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee – sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come territorialmente delimitati nel PGRA. Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGRA, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi.

2. (I) Il quadro conoscitivo del PUG, sulla base dei contenuti del PGRA, deve contenere i seguenti approfondimenti che costituiscono riferimento necessario per i Comuni ai fini della costruzione della propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale:

a) rilievi del territorio comunale in grado di delimitare cartograficamente i settori con elementi morfologici naturali significativi (es. aree topograficamente depresse; alti morfologici) e idonei a condizionare un eventuale deflusso delle acque di allagamento. Tali rilievi possono anche derivare da dati topografici già disponibili (es. Banche Dati di Regione Emilia-Romagna) eventualmente integrati da studi specifici in relazione alle aree morfologicamente complesse.

b) rilievi del territorio comunale in grado di definire gli elementi morfologici "antropici" (es. arginature; rilevati stradali/ferroviari; ecc.) idonei a condizionare l'eventuale deflusso delle acque esondate, promuovendosi a tale fine anche l'individuazione e la rappresentazione cartografica dei possibili varchi di particolare rilievo.

c) studi idraulici locali, limitati a scoli e rii minori, da condurre sempre in stretto coordinamento con l'autorità idraulica competente e l'Autorità di bacino.

3. (I) Gli esiti dei precedenti rilievi possono consentire la ripartizione del territorio comunale in zone di rango inferiore rispetto alle delimitazioni del PGRA, ma comunque sempre nel pieno e integrale rispetto di tutto quanto previsto dal medesimo PGRA. Queste zone potranno essere dimensionate attraverso l'analisi degli elementi morfologici e antropici indicati in precedenza, individuando i settori di territorio adiacenti i cui limiti sono definiti tenendo conto delle discontinuità topografiche. Tale ripartizione potrà risultare più accurata in relazione alle parti di territorio caratterizzate da pericolosità più significativa così come indicato nelle tavole di PGRA in ordine agli scenari di pericolosità P2 e P3.

4. (I) I predetti approfondimenti idraulici costituiranno un aggiornamento del Quadro conoscitivo diagnostico del PTM che la Città metropolitana metterà a disposizione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

5. (P) Ai fini della riduzione del pericolo di alluvioni, gli interventi edilizi diretti e/o convenzionati nell'ecosistema agricolo, in particolare nelle "conche morfologiche" (intese come aree topograficamente depresse e caratterizzate da scarse capacità di deflusso delle acque di possibile allagamento) e nelle zone a pericolosità "P3" e "P2", riferite agli ambiti del reticolo idrografico principale di pianura (RP) del PGRA, devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all'efficientamento del reticolo agricolo e in particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine.



6. (I) Nelle relazioni idromorfologiche locali dei livelli attuativi del PUG, si dovrà tenere adeguatamente conto degli approfondimenti ivi elaborati nonché sviluppare valutazioni di compatibilità e di vulnerabilità degli elementi ivi parimenti esposti.

7. (I) A seguito degli approfondimenti svolti attraverso il PUG, qualora sia confermata una pericolosità locale con chiare evidenze di criticità idraulica, il Comune promuove processi di delocalizzazione oppure azioni volte alla riduzione della vulnerabilità degli elementi ivi esposti, al fine di un'effettiva riduzione del rischio derivante da alluvioni potenziali.



Come descritto al comma 5, gli interventi edilizi diretti nelle zone a pericolosità "P2", devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all'efficientamento del reticolo agricolo e in particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine. Questi aspetti saranno tenuti in considerazione in fase progettuale.

Figura A-12: PTM Tavola 4 – Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali



L'area in esame è classificata come Area R – Zona di attenzione per accumuli di origine antropica (art. 28 delle norme).

Art. 28 - Riduzione del rischio sismico

1. (P) Ai fini della disciplina per la riduzione del rischio sismico, la "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" del PTM, elaborata alla scala 1:25:000:

a) costituisce un primo livello di approfondimento e identifica le condizioni geologiche e morfologiche che possono determinare effetti locali, sulla base dei quali è possibile definire potenziali scenari di pericolosità sismica locale per l'intero territorio metropolitano.

b) fornisce come ulteriore dato conoscitivo, per i settori del margine appenninico-padano e di pianura, le isobate del tetto del substrato rigido, i limiti e le isobate dei depositi grossolani di conoide sepolta in grado di condizionare la risposta sismica locale.

c) fornisce inoltre le prime indicazioni sui limiti e sulle condizioni di sicurezza per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.

d) rappresenta uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la ValSAT relativa alle singole scelte di pianificazione.

e) permette di operare una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi.

2. (P) Il PTM individua le tipologie di aree suscettibili di effetti locali di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All'esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:

...

R - Zona di attenzione per accumuli di origine antropica

Descrizione: riempimenti di ex cave riempite, discariche, depositi di terre di scavo, terreni di riporto.


Effetti attesi e approfondimenti richiesti: tali aree, spesso riempite con materiali poco addensati, possono essere soggette a forti amplificazioni ed effetti 2D o 3D. In caso di forti scosse le zone di accumulo su pendii possono rivelarsi instabili ed essere quindi soggette anche a spostamenti e cedimenti.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con specifiche analisi di risposta sismica (anche 2D o 3D se necessarie), del grado di stabilità delle scarpate in condizioni sismiche e degli eventuali spostamenti/cedimenti.

...

Gli elaborati progettuali saranno correlati degli studi e/o approfondimenti necessari.

Figura A-13: PTM Tavola 5 – Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo



41

pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme del PTPR e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

- a) nelle aree protette e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree protette;
- b) nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, in quanto tali aree svolgono funzioni di interesse pubblico per l'incremento della biodiversità in pianura;

10. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG e la relativa ValSAT, anche dei successivi accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica, tiene conto della perdita di servizi ecosistemici forniti dal suolo così come individuati nell'Allegato 1 del Quadro Conoscitivo Diagnostico del PTM.

Ulteriori disposizioni

11. (P) Le attività per il tempo libero quali laghetti per la pesca, attività sportive et similia, non devono prevedere ulteriori impermeabilizzazioni né comportare e/o determinare condizionamenti all'attività agricola. La fruizione degli spazi di interesse naturalistico (quali aree protette, Siti della Rete Natura 2000, zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura) deve essere sempre esercitata nel rispetto degli obiettivi di conservazione e di ripristino della biodiversità.

Art. 47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemperare e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.

2. (P) Nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della storia, alla fruizione sostenibile.

Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in:

a) reti ecologiche costituite da:

- aree ad alta naturalità (core areas);
- fasce di protezione;
- fasce di connessione;

b) fascia di connessione collina/pianura (direttrice via Emilia) costituente l'ambito di interconnessione tra il sistema appenninico e il sistema della pianura alluvionale che ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo evolutivo della direttrice via Emilia;

c) varchi;

d) orditura storica;

e) reti ciclabili.

3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate da:

a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e dagli accordi territoriali;

b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

Obiettivi

4. (I) Il PTM persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la conservazione e favorire l'implementazione della biodiversità e mantenere le dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2005;

b) assicurare la cura e favorire la valorizzazione dei segni che rimandano ai vari strati della storia pregressa e che, in maniera diversificata, condizionano e integrano le forme e le modalità di vivere il territorio e i corrispondenti progetti di fruizione per il futuro;

c) promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

d) favorire l'accessibilità attraverso la rete ciclabile e il trasporto pubblico metropolitano degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma, prioritariamente lungo gli itinerari turistici, nei limiti stabiliti ai fini della conservazione della biodiversità dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

e) valorizzare i fiumi e i canali storici come itinerari prioritari per il cicloturismo.

5. (I) Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al precedente comma 4, il PTM:

a) assicura la tutela dell'integrità fisica delle aree e degli elementi della rete ecologica e di quelli di valore storico, attraverso limitazioni agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato;

b) promuove la formazione di Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e di interventi che integrino la riduzione dei rischi, il potenziamento dei servizi ecosistemici, la connessione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi o discontinuità dell'urbanizzato e la deframmentazione, le sistemazioni paesaggistiche e le opere per la fruizione collettiva, come punti di sosta attrezzati e percorsi di mobilità dolce;

c) detta indirizzi per la strategia della qualità urbana ed ecologico ambientale dei PUG, affinché assicurino la continuità delle reti ecologiche, per la fruizione collettiva e il turismo all'interno del territorio urbanizzato.

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

6. (P) Le nuove urbanizzazioni di cui all'art. 50 delle presenti norme del PTM non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo:

- a) Aree ad alta naturalità (core areas), costituite da aree protette, siti della Rete Natura 2000 ed ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette;
- unità puntuali, costituite da geositi e zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme;
- b) Fasce di connessione, costituite dai collegamenti ecologici appenninici di scala regionale e sovraregionale (corridoio della dorsale appenninica e corridoio del medio Appennino) e dai corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua, corrispondenti all'ecosistema delle acque correnti;
- c) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nelle quali si applicano anche le disposizioni dell'art. 5.3 del PTA allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale nonché dalle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, come disciplinate dall'art. 7.4 del PTCP che costituisce pianificazione regionale in quanto recepisce e integra il PTPR;
- d) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare per consentire la connettività ecologica tra le aree agricole;
- e) Parchi pubblici di interesse territoriale.

7. (P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, gli eventuali interventi all'esterno del territorio urbanizzato:

- a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;
- b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell'ambito pedecollinare ricadente nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:

- a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (aree di interesse archeologico, aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;
- b) devono concorrere, in misura congrua, coerente e corrispondente all'entità delle trasformazioni, alla cura e alla valorizzazione di tali segni mediante interventi di sistemazione paesaggistica, recupero ambientale, completamento della rete ciclopedonale ed effettuazione di interventi finalizzati alla fruizione collettiva; i relativi obblighi sono definiti nella convenzione accedente all'accordo operativo di cui all'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Indirizzi per programmi metropolitani di rigenerazione

9. (I) I programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 assumono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come elementi di riferimento per la territorializzazione delle iniziative e concorrono alla realizzazione e implementazione degli interventi di cura, di recupero delle situazioni di degrado e di valorizzazione. A tal fine, sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo.

10. (I) Il potenziamento della dotazione ambientale e il consolidamento delle connessioni ecologiche devono avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:

- a) l'incremento delle aree boscate e delle fasce arboree e arbustive;
- b) la riqualificazione ambientale delle aree degradate, la deframmentazione con ripristino di varchi funzionali alle connessioni ecologiche e la rimozione degli elementi detrattori;
- c) l'applicazione di misure di mitigazione degli interventi urbanistici e infrastrutturali;
- d) la realizzazione di fasce arboree/arbustive, anche in funzione di protezione delle aree agricole dagli inquinanti, nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture viarie;
- e) la realizzazione di alberature lungo i percorsi ciclabili e i tratti della viabilità extraurbana e di filari e siepi in area agricola al fine di articolare un reticolo arboreo che, ovunque sia possibile, ripercorra i segni storici.

11. (I) La realizzazione degli itinerari di valorizzazione turistica, da sviluppare in coerenza con le strategie della Destinazione turistica, lungo i corsi d'acqua principali naturali e storici, i crinali e il fondovalle, deve avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:

- a) l'uso di soluzioni basate sulla natura e il riuso del patrimonio storico minore a servizio della fruizione collettiva;
- b) il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, nel rispetto delle indicazioni del seguente comma 12;
- c) l'effettuazione di interventi preordinati al potenziamento dei servizi ecosistemici al fine di incrementare la resilienza, l'attrattività turistica e la valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree collinari in funzione del "buon vivere collettivo";
- d) l'attivazione e/o il consolidamento di imprese innovative e a basso impatto ambientale per contrastare le fragilità economiche nei territori dell'Appennino e della bassa Pianura;
- e) la sistemazione degli elementi di interesse storico, con priorità per quelli destinati alla fruizione collettiva.

12. (I) Il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, prioritariamente attraverso percorsi escursionistici pedonali e itinerari cicloturistici, deve contemplare sistemazioni paesaggistiche coerenti con il contesto e la qualificazione degli spazi pubblici lungo gli itinerari, tenendo conto altresì della rete dei percorsi escursionistici censita nella base dati "Sentieri", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1841/2009 "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola", al fine di consolidarne il regime ed assicurarne la regolare manutenzione. Nelle aree di pianura, dove il contesto lo suggerisca e consenta, deve essere favorito l'inserimento di filari alberati continui che costituiscano un'orditura verde in direzione nord/sud ed est/ovest, con funzione microclimatica e di ripristino di biodiversità diffusa, secondo una tipologia di assetto vegetazionale storicamente presente nella pianura.

13. (I) Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 del presente articolo, possono essere utilizzare le risorse del Fondo perequativo metropolitano di cui all'art. 51.


Indirizzi per i PUG


14. (I) I PUG assumono quanto previsto dal presente articolo nella propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, specificandola alla scala locale, e in particolare:

- a) recepiscono quanto stabilito in relazione agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato di cui ai precedenti commi 6 e 7;
b) concorrono al potenziamento della dotazione ambientale e al consolidamento delle connessioni ecologiche, mediante l'applicazione delle disposizioni sulla rigenerazione dei tessuti urbanizzati di cui al precedente art. 35 delle presenti norme del PTM;
a) integrano a rete ecologica e la rete degli itinerari ciclopeditoni per quanto di competenza comunale e/o comunque riferibile alla scala locale nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 46 delle presenti norme del PTM;
b) definiscono gli interventi e gli usi compatibili per assicurare la gestione e la fruizione dei siti storici e delle aree di interesse naturalistico, con prioritario riferimento ai Parchi pubblici di interesse metropolitano, nel rispetto dello standard di 15 mq/ab di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L'attività di progetto (recupero di rifiuti non pericolosi) non ricade nell'ambito di applicazione degli articoli sopra citati.

Figura A-14: PTM Allegato A





L'area in esame è classificata come area di ricarica indiretta (zona B, art. 5.2 e 5.3)

ARTICOLO 5.2 - Aree sottoposte a particolare tutela

3. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all'art. 28.

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all'art. 5.3 punto 2)

aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.

- **Aree di ricarica di tipo B (di cui all'art. 5.3 punto 3)**

aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semi confinata in collegamento per drenanza verticale.

- Aree di ricarica di tipo C (di cui all'art. 5.3 punto 4)

aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: sono presenti in continuità alle zone A e B, morfologicamente si identificano come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime idrologico della zona.

- Aree di ricarica di tipo D (di cui all'art. 5.3 punto 5)

aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la presenza di un "limite alimentante", ovvero dove la falda riceve un'alimentazione laterale.

ARTICOLO 5.3 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);

- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;

- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.


Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

Essendo l'area di studio classificata come di ricarica di tipo B, è prioritaria la protezione della qualità e della quantità delle acque sotterranee; quindi, in fase progettuale dovranno essere previsti idonei sistemi per consentire la ricarica della falda e garantire la tutela della risorsa idrica.

La superficie permeabile per almeno il 20% di quella totale sarà garantita con il mantenimento delle idonee superfici permeabili nella fascia verde perimetrale, il mantenimento di alcune aree non pavimentate e la realizzazione, ove possibile, di pavimentazione drenante.

Figura A-15: PTM Allegato B





4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:

Sistema di pianura:

1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese

6. Pianura imolese

Sistema collinare:

7. Collina bolognese
8. Collina imolese

Sistema montano

9. Montagna media occidentale
10. Montagna media orientale
11. Montagna media imolese

Sistema dei crinali

12. Montagna della dorsale appenninica
13. Alto crinale bolognese

Nell'Allegato A alle presenti norme è riportata la descrizione degli elementi caratterizzanti ciascuna Unità dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo.

5.(I) Strumenti attuativi. La Provincia e i Comuni, ovvero le loro Unioni o Associazioni, anche avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, promuovono i seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le UdP dal presente piano:

- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione; tali progetti possono avere dimensioni più ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con Unità di paesaggio confinanti;

□ Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi, inquadrabili anche nell'ambito della programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che individuino per determinati paesaggi specifici "obiettivi di qualità paesaggistica" in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita.

ARTICOLO 3.2 - Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

1.(I) Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle UdP riportata nell'Allegato A, formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità stesse, fondati sul concetto di sostenibilità del paesaggio, in cui le esigenze della produzione agricola e quelle dell'equilibrio dei fattori naturali e ambientali, nonché della conservazione e valorizzazione degli elementi storici e monumentali presenti, si integrino nel rispetto delle proprie specificità.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, sia generali che settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto per le scelte di competenza, concorrendo, ove possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo.

Nell'ambito del perseguimento delle finalità sopra citate, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, "obiettivi di qualità paesaggistica" volti a promuovere "politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi. A tal fine l'ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati".

2.(D) I comuni, in sede di elaborazione del PSC, possono approfondire gli aspetti conoscitivi delle UdP e, conseguentemente, articolare ulteriormente gli indirizzi e precisarne le delimitazioni individuate nella tav. 3 del PTCP, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP. Le modifiche di delimitazione di cui sopra devono essere adeguatamente motivate, nonché coordinate con quelle dei Comuni confinanti e concordate con la Provincia.

Nel PSC, in relazione alle specificità territoriali, possono essere individuate Unità di paesaggio di rango comunale nell'ambito dei criteri previsti dal presente piano, mediante approfondimenti e specificazioni delle Unità di paesaggio di rango provinciale.

3.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per i Sistemi di Unità di paesaggio di rango provinciale sono i seguenti:

4.(I) Sistema di pianura

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Compensare l'artificializzazione connessa agli usi agricoli, riqualificare l'assetto paesaggistico ed ecologico del territorio rurale, riqualificare gli assetti ambientali altamente impoveriti attraverso il mantenimento, il miglioramento e la ricostituzione degli habitat naturali e semi-naturali propri dell'agro-ecosistema, contrastando l'impoverimento della diversità biologica

- Migliorare le generali condizioni di sicurezza idraulica e idrologica, affrontando e risolvendo la problematica della fragilità idrogeologica della pianura e delle aree di conoide per giungere alla definizione di aree inidonee ad edificazioni estese, o a talune attività a rischio di inquinamento delle falde, ovvero alla definizione di adeguate misure di mitigazione e compensazione cui condizionare eventuali usi insediativi rischiosi.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Restaurare l'edilizia storica di pregio conferendole nuove funzioni idonee alla relativa conservazione, preservando e valorizzando il contesto rurale storico circostante ad essa correlato, ove esistente, anche ai fini della qualificazione dell'offerta di servizi culturali;
 - Salvaguardare e valorizzare ai fini della riqualificazione territoriale la trama insediativa storica e la memoria degli ordinamenti idrografici, attuando una verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio;
 - Incentivare, prioritariamente negli ambiti agricoli di valore paesaggistico, il recupero di tali valori attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui con l'esistente (ad esempio ex stalle, capannoni, etc.), e una gestione attenta delle nuove funzioni ammissibili nel riuso del patrimonio edilizio esistente, nei termini di cui all'art. 11.6;
 - Favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale-ciclabile, attrezzature per funzioni sportivo-ricreative e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione;
 - Promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del prodotto con l'esigenza di minore impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi attenti anche alla qualità del paesaggio, che contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti ecologiche di livello locale di cui al Titolo 3 della presente norme mantenendo e potenziando gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale e le aree di valenza ecologica esistenti o programmate e contrastando l'impoverimento della diversità biologica;
 - Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;
 - Incentivare l'introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di bioarchitettura, nonché l'adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.
- 5.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema di pianura, la cui descrizione è contenuta nell'allegato A delle presenti norme, sono i seguenti.

...

11.(I) UdP n.6 - Pianura imolese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Sostenere la vocazione agricola produttiva vitale e competitiva che rappresenta una delle caratteristiche distintive di questo territorio;
- Valorizzare ed evidenziare il rilevante interesse della struttura organizzativa storica del territorio data dal permanere della maglia della centuriazione romana.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Salvaguardare e valorizzare la maglia centuriale, come pure i valori storico-culturali delle epoche successive;
- Incentivare e consolidare, ove già è presente, una agricoltura produttiva di qualità, ambientalmente sostenibile ed attenta al paesaggio attraverso la realizzazione coordinata delle reti ecologiche di livello locale di cui al Titolo 3 delle presenti norme;
- Incentivare il contenimento dell'utilizzazione di prodotti agro-chimici attraverso il sostegno delle colture integrate e biologiche;
- Operare il controllo degli emungimenti dalle falde, anche al fine di evitare contaminazioni accidentali;
- Contenere l'espansione edilizia e infrastrutturale nei terreni di maggior pregio della pianura medio-bassa;
- Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione della maglia centuriale e dei segni storici sulla viabilità antica, come pure dei problemi della attuale debolezza della rete ecologica;
- Valorizzare la trama insediativa dei nuclei edificati con valenze storiche e delle infrastrutture storiche del territorio rurale.

ARTICOLO 8.2 AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

d2) zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

L'attività di progetto (recupero di rifiuti non pericolosi) non ricade nell'ambito di applicazione degli articoli sopra citati.



A.3.2. PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)¹⁰

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 22.12.2015 sono stati approvati ai sensi della L.R. 20/2000: il PSC (Piano Strutturale Comunale), il RUE (Regolamento Urbanistico ed edilizio) e il CA (Piano di Classificazione Acustica) ai sensi della L.R. 15/2001 e s.m.i..

I nuovi strumenti urbanistici sono entrati in vigore il 13 gennaio 2016, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. A partire da tale data ha cessato di avere applicazione il PRG.


¹⁰ Fonte: <https://www.nuovocircondarioimolese.it/psc-rue/enti/imola/psc-rue-ca-elaborati-vigenti> sito consultato il 30/01/2023

Figura A-16: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 1 Foglio 3 – Progetto di Assetto del territorio



L'area è classificata come Ambito produttivo e terziario sovracomunale di sviluppo esistenti, ASP_A (Art. 5.2.6 PSC).

Figura A-17: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 2 Foglio 3 – Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi



--- Confini comunali

--- Perimetro urbano urbanizzato (art. 5.2.1)

Elementi del paesaggio

--- Area attiva - Reticolo idrografico (art. 2.1.1)

--- Corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica (D. Lgs. 42/2004 Art. 142c) (art. 2.1.14)

--- Fasce di tutela dei corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica (D. Lgs. 42/2004 Art. 142c) (art. 2.1.14)

--- Zone umide (art. 2.1.8)

--- Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) (art. 2.1.4)

--- Parchi regionali e provinciali, riserve naturali regionali (art. 2.1.5)

--- Sistema collinare (art. 2.1.13)

--- Sistema forestale e boschivo (art. 2.1.3)

--- Selee (art. 2.1.6)

--- Zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale (art. 2.1.6)

--- Zone di tutela naturalistica (art. 2.1.7)

--- Calanchi e aree subcalanchive (art. 2.1.2)

--- Calanchi e aree subcalanchive parzialmente stabilizzati (art. 2.1.2)











--- Calanchi e aree subcalanchive stabilizzati (art. 2.1.2)

--- Fasce di rispetto dei calanchi (art. 2.1.2)

--- Beni paesaggistico-ambientali (D. Lgs. 42/2004) (art. 2.1.13)

--- Corsi idraulici (art. 2.1.1)



--- Corsi idraulici poco navigabili (art. 2.1.1)

	Orizzonti insediati (art. 2.1.1)		Potenzialità archeologica livello 2 (art. 2.2.6)
	Alba monumentale (L.R. 2-1977) (art. 2.1.13)		Persepolis e santuari ellisi (art. 2.2.6)
	Visuali della viabilità verso l'abbeveraggio agricolo o collinare da salvaguardare (art. 2.1.16)		Beni e strutture di pianura (art. 2.2.9)
Identità culturali			Viabilità storica pianura (art. 2.2.9)
	Area archeologica o monastero (Complessi archeologici) (art. 2.2.1)		Principali canali storici (art. 2.2.10)
	Area di accatasta a rilevante consistenza archeologica (art. 2.2.2)		Linea gotica: linea del fronte 13/10/1944 (art. 2.2.7)
	Area di concentrazione di materiali archeologici (art. 2.2.3)		Linea gotica: linea del fronte 31/12/1944 (art. 2.2.7)
	Zona di tutela della centuriazione (art. 2.2.4)		Centri e nuclei storici (art. 2.2.3 e 2.2.6)
	Elementi della centuriazione o campagne medievali (art. 2.2.4)		Agglomerati di interesse storico architettonico (art. 2.2.2, 2.2.6 e 2.2.14)
	Riserva archeologica Via Emilia (art. 2.2.5)		Beni architettonici con area di pertinenza (D. Lgs. 40/2004) (art. 2.2.11)
	Potenzialità archeologica livello 1 (art. 2.2.6)		Beni culturali in ambito rurale (art. 2.2.13)

L'area è classificata come zona di tutela della centuriazione (Art. 2.2.4 PSC).

L'area inoltre presenta presentano una potenzialità archeologica di livello 2 (Art. 2.2.6 PSC).

Figura A-18: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 3 Foglio 3 – Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio



L'area è classificata come Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (Art. 3.1.10 PSC); nell'area ricade una fascia di rispetto di un pozzo idropotabile (Art. 3.1.8 PSC).

Figura A-19: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 4 Foglio 3 – Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti



Strade e fasce di rispetto (art. 4.1.3)

- VA - Autostrade a pedaggio - esistenti confermate
- VN - 'Grande rete' viabilità interesse nazionale regionale - tratti esistenti
- VN - 'Grande rete' viabilità interesse nazionale regionale - tratti da realizzare
- VR - Rete di base di interesse regionale - tratti esistenti o da potenziare
- VR - Rete di base di interesse regionale - tratti da realizzare
- VE - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale - tratti esistenti
- VE - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale - tratti da realizzare
- VEC - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale - tratti esistenti
- VEC - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale - tratti da realizzare
- VSC - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo comunale - tratti esistenti
- VSC - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo comunale - tratti da realizzare
- VLP - Viabilità extraurbana locale principale - tratti esistenti
- VLP - Viabilità extraurbana locale principale - tratti da realizzare
- VU_D - Strade urbane principali di scorrimento - tratti esistenti
- VU_D - Strade urbane principali di scorrimento - tratti da realizzare
- VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione - tratti esistenti
- VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione - tratti da realizzare
- VC_P - Strade urbane secondarie principali - tratti esistenti
- VC_P - Strade urbane secondarie principali - tratti da realizzare

Fascia di rispetto strade (art. 4.1.3)



Limite del centro abitato ai sensi del Codice della Strada

Gasdotti

- Gasdotti SNAM (art. 4.1.4)
- Corridoio di attenzione gasdotti (100 m) (art. 4.1.4)

Radiotelescopio

- Fascia di rispetto 1,5 km (art. 4.1.9)
- Fascia di rispetto 3,0 km (art. 4.1.9)

Ferrovie

- Ferrovie (art. 4.1.2)
- Fascia di rispetto ferrovie (30 m) (art. 4.1.2)

Depuratori

- Depuratori (art. 4.1.7)
- Fascia di rispetto depuratori (art. 4.1.7)

Cimiteri

- Cimiteri (art. 4.1.8)
- Ampliamento cimiteri (art. 4.1.8)
- Fascia di rispetto cimiteri (art. 4.1.8)

Elettrodotti

- Elettrodotti alta tensione - 380 kV (art. 4.1.5)
- Elettrodotti alta tensione - 220 kV (art. 4.1.5)
- Elettrodotti alta tensione - 132 kV (art. 4.1.5)
- Corridoio di attenzione elettrodotti alta tensione (art. 4.1.5)

Industrie a rischio di incidente rilevante


- Industrie a rischio di incidente rilevante (art. 4.1.1)
- Area di danno (art. 4.1.1)

Emittenze radiotelevisive (siti PLERT)

- Emittenze radiotelevisive (siti PLERT) (art. 4.1.6)
- Fascia di rispetto emittenze radiotelevisive (art. 4.1.6)

Le aree non presentano vincoli.

Figura A-20: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 5 – Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali



Ambiti di previsione

- Ambiti residenziali di previsione (art. 5.3.2)
- Ambiti produttivi di previsione (art. 5.3.5)
- Ambiti per dotazioni e servizi di previsione (art. 6.3.1)

Poli funzionali (art. 5.4.1)

- Poli funzionali del PTOC confermati
- Nuovi poli funzionali

Sistemi territoriali

- Sistema agricolo della Pianura (SAP) (art. 5.6.3)
- Sistema agricolo della Val Emilia (SVC) (art. 5.6.4)
- Sistema agricolo Pedecollinare (SPC) (art. 5.6.5)
- Sistema agricolo dell'Alta Romagna (SAC) (art. 5.6.6)


Infrastrutture per la mobilità (art. 6.2.1 - 6.2.2)

- Stazioni ferroviarie esistenti
- Stazioni ferroviarie di progetto
- Caselli autostradali esistenti
- Caselli autostradali di progetto
- Ferrovia
- Ex-ferrovia Budrio-Massa Lombarda
- VA - Autostrade a pagamento - esistenti confermate
- VA - Autostrade di progetto
- VSC - Viabilità extraurbana secondaria di livello comunale - tratti esistenti o da potenziare
- VSC - Viabilità extraurbana secondaria di livello comunale - tratti da realizzare
- VLP - Viabilità extraurbana locale principale - tratti esistenti o da potenziare
- VLP - Viabilità extraurbana locale principale - tratti da realizzare
- WU_D - Strada urbana principale di scorrimento - tratti esistenti
- WU_D - Strade urbane principali di scorrimento - tratti da realizzare
- WU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione - tratti esistenti
- WU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione - tratti da realizzare
- WC_2 - Strade urbane secondarie principali - tratti esistenti
- WC_2 - Strade urbane secondarie principali - tratti da realizzare
- WC_P - Strade urbane secondarie principali - tratti da realizzare
- WC_P - Strade urbane secondarie principali - tratti da realizzare

- VN - Viabilità extraurbana secondaria di livello nazionale/regionale - tratti esistenti o da potenziare
- VN - Viabilità extraurbana secondaria di livello nazionale/regionale - tratti da realizzare
- VN - Viabilità extraurbana secondaria di livello nazionale/regionale - tratti da realizzare
- VR - Rete di base di trasporto regionale - tratti esistenti o da potenziare
- VR - Rete di base di trasporto regionale - tratti da realizzare
- VR - Rete di base di trasporto regionale - tratti da realizzare
- VE - Viabilità extraurbana secondaria di livello provinciale e interprovinciale - tratti esistenti o da potenziare
- VE - Viabilità extraurbana secondaria di livello provinciale e interprovinciale - tratti da realizzare
- VEC - Viabilità extraurbana secondaria di livello intercomunale - tratti esistenti o da potenziare
- VEC - Viabilità extraurbana secondaria di livello intercomunale - tratti da realizzare


Nell'area è indicata la presenza di una rete di base di interesse regionale, ancora da realizzare, passante per una piccola porzione nell'area in esame, nella quale non si effettuerà nessuna operazione.

Figura A-21: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 6 – Rete ecologica



L'area non presenta vincoli di tutela derivanti dalla presenza della rete ecologica.

Figura A-22: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 7 – Progetto di Assetto del territorio



Aree archeologiche vincolate (Complessi archeologici) (PSC NTA art. 2.2.1)



Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (PSC NTA art. 2.2.2)



Aree di concentrazione di materiali archeologici (PSC NTA art. 2.2.3)



Zone di tutela della centuriazione (PSC NTA art. 2.2.4)



Rispetto archeologico Via Emilia (PSC NTA art. 2.2.5)



Elementi della centuriazione (PSC NTA art. 2.2.4)



Ritrovamenti archeologici

A	Depositi archeologici post-antichi (da medievali a moderni) affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente.
	Depositi archeologici antichi (da preistorici a romani) sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di conservazione buono.
B	Depositi archeologici post-antichi (da medievali a moderni) affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività erosiva dei corsi d'acqua principali.
	Depositi archeologici antichi (da preistorici a romani) erosi o sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di conservazione variabile, dipendente dalla profondità dell'attività erosiva dei corsi d'acqua principali e dalla frequenza di strutture sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti.
C	Depositi archeologici dall'età romana all'epoca moderna affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente.
	Depositi archeologici dell'età del bronzo e del ferro affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione variabile, dipendente dalla frequenza di strutture sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente.
	Depositi archeologici preistorici sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di conservazione buono.
D	Depositi archeologici dall'età romana all'epoca moderna affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente.
	Depositi archeologici dell'età del bronzo e del ferro affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione variabile, dipendente dalla profondità dell'attività erosiva dei corsi d'acqua di età romana e dalla frequenza di strutture sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti.
	Depositi archeologici preistorici erosi o sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di conservazione variabile, dipendente dalla profondità dell'attività erosiva dei corsi d'acqua di età romana o protostorica e dalla frequenza di strutture sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti.
E	Depositi archeologici dall'età romana all'epoca moderna affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente e di fenomeni di erosione superficiale del suolo.
	Depositi archeologici dall'età preistorica all'età del ferro affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione variabile, dipendente dalla frequenza di strutture sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente e di fenomeni di erosione superficiale del suolo.
	Territorio collinare e montano non classificato

L'area è classificata in zona C.

Si riportano gli articoli di interesse per l'area in esame:

- Art. 2.2.4: aree ed elementi della centuriazione e campiture medioevali
- Art. 3.1.8: zone di protezione delle risorse idriche: sorgenti, pozzi e captazioni
- Art. 3.1.10: gestione delle acque meteoriche
- Art. 5.2.6: ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo nel territorio urbanizzato

Art. 2.2.4 – AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE E CAMPITURE MEDIOEVALI

1. Aree di pianura interessate dagli andamenti e da elementi riconducibili alla centuriazione di epoca romana nelle quali è vietato alterarne le caratteristiche, la riconoscibilità e la collocazione.

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA:

PSC Tav. 2 - Zone di tutela della centuriazione

PSC Tav. 2 - Elementi della centuriazione/Elementi delle campiture medioevali

3. RIFERIMENTO NORMATIVO

- PTCP Art. 8.2

• PTPR Art. 21

4. PRESCRIZIONI:

1. Per ogni trasformazione fisica che comporti scavi con profondità > 50cm dev'essere data comunicazione alla Soprintendenza Archeologica almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori a cura del soggetto interveniente. Gli interventi che riguardano la realizzazione, l'ampliamento e il rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie devono mantenere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione. La nuova edificazione o l'ampliamento di edifici esistenti deve avvenire ortogonalmente agli assi della centuriazione e costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione esistente.

2. Per gli elementi della centuriazione valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a) Strade vicinali (o poderali o interpoderali o di bonifica) disposte secondo gli assi della centuriazione: sono mantenute nei loro aspetti strutturali, come il tracciato, la giacitura, e le caratteristiche dimensionali. E' vietata l'alterazione del tracciato e della giacitura; la larghezza non deve superare i 4 m, fatta eccezione per la realizzazione di viabilità pubblica contenuta in strumenti di pianificazione urbanistica.

b) Altre strade disposte secondo gli assi della centuriazione: sono mantenute nei loro aspetti strutturali quali tracciato e giacitura e, se non sussistono particolari esigenze, caratteristiche dimensionali.

c) Canali di scolo o di irrigazione disposti secondo gli assi della centuriazione: sono mantenuti nei loro aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, e, se non sussistono particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali.

d) Tabernacoli posti agli incroci degli assi della centuriazione e altri manufatti storici:

conservati e ripristinati con tecniche di restauro, stessi materiali e tecniche tradizionali locali.

La nuova costruzione e la ricostruzione a seguito di demolizione d'edifici in territorio non urbano o di interventi legati alla messa in sicurezza della viabilità, a esclusione di impianti di distribuzione di carburanti, devono essere realizzate a 20m di distanza dagli elementi lineari o dai tratti di congiunzione tra elementi della centuriazione.

Per gli elementi delle campiture medioevali individuate nei territori dei Comuni di Medicina e Castel Guelfo valgono le norme di tutela di cui alle lettere b), c) e d).

All'esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 7.8 del PTC.

Art. 3.1.8 – ZONE DI PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE: SORGENTI, POZZI E CAPTAZIONI

1. Per la salvaguardia di sorgenti, pozzi idropotabili, captazioni idropotabili, nello spazio circostante a ogni sorgente, pozzo e punto di presa sono stabilite:

- una zona di tutela assoluta di raggio pari a 10m;

- una zona di rispetto di raggio pari a 200m (salvo individuazione diversamente cartografate a seguito di specifiche indagini).

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA:

PSC Tav. 3 - Sorgenti

PSC Tav. 3 - Pozzi

PSC Tav. 3 - Captazioni idropotabili

PSC Tav. 3 - Zone di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni

3. RIFERIMENTO NORMATIVO:

• PTA Art. 45, Art. 47

• PTC Art.5.2, 5.3

4. PRESCRIZIONI:

Vedere riferimento normativo art. 5.3 del PTC.

Art. 3.1.10 – GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

1. Sistemi di laminazione delle acque meteoriche per il controllo degli apporti delle precipitazioni.

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA:

PSC Tav. 3 – Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura

3. RIFERIMENTO NORMATIVO:

• PTPC Art. 4.8

• PSAI Art. 20

4. PRESCRIZIONI:

1. Nelle aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura individuato in tav. 3, per i nuovi interventi urbanistici e comunque per le aree in cui si prevedono interventi di impermeabilizzazione del suolo i soggetti attuatori devono realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche tali da garantirne la laminazione per un volume complessivo di almeno 500mc per Ha di St, a esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o verde compatto: queste possono essere sottratte alla superficie territoriale nel computo del volume totale dei sistemi di raccolta solo nel caso in cui esse non scolino direttamente o indirettamente nel sistema di smaltimento delle acque di pioggia; possono essere comunque sottratte le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto.

2. I sistemi di laminazione devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta.

3. Tali sistemi possono essere realizzati, nel rispetto delle distanze minime di legge, anche nelle fasce di tutela fluviale, nelle fasce di pertinenza fluviale e nelle fasce ad alta probabilità di inondazione (artt. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5).

4. I sistemi di laminazione dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche; dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per usi irrigui o altri usi non potabili.

5. Il volume complessivo può essere garantito anche con un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

Art. 5.2.6 – AMBITI PRODUTTIVI E TERZIARI SOVRACOMUNALI DI SVILUPPO NEL TERRITORIO URBANIZZATO ((ASP_A))

1. Costituiscono la porzione già urbanizzata delle zone produttive (ZP San Carlo, ZP Imola, ZP Fossatone) idonee sia in termini dimensionali che infrastrutturali a fornire le principali risposte a una futura domanda insediativa.
2. Il PSC promuove per questi ambiti, in concertazione con gli Enti sovraordinati, politiche gestionali e amministrative che tendono alla semplificazione al fine di favorire un indotto produttivo a rigenerazione di attività secondarie e terziarie mediante l'apposito accordo territoriale.
3. Per gli ambiti ASP_A trovano applicazione gli Accordi Territoriali vigenti e le loro successive modificazioni.
4. Il RUE disciplina gli interventi ammessi in questi Ambiti.
5. Le zone A possono ospitare poli funzionali (APF) per funzione di attrazione nei termini di cui all'art. 9.4 del PTCP.

In conformità a quanto previsto dalle Nta del PSC del Comune di Imola, per manufatti che comportano scavi con profondità > 50cm dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza Archeologica almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori.

La vasca di accumulo delle acque meteoriche avrà un volume idoneo a quanto previsto dal comma 4.2 dell'art. 3.1.10

La variante è conforme alla pianificazione comunale vigente.


A.3.3. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)¹¹

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 22.12.2015 sono stati approvati ai sensi della L.R. 20/2000: il PSC (Piano Strutturale Comunale), il RUE (Regolamento Urbanistico ed edilizio) e il CA (Piano di Classificazione Acustica) ai sensi della L.R. 15/2001 e s.m.i..

I nuovi strumenti urbanistici sono entrati in vigore il 13 gennaio 2016, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

A partire da tale data ha cessato di avere applicazione il Piano Regolatore Generale.

Figura A-23: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 7 – Progetto di Assetto del territorio



¹¹ Fonte: <https://www.nuovocircondarioimolese.it/psc-rue/enti/imola/psc-rue-ca-elaborati-vigenti> sito consultato il 30/01/2023

Confine comunale Perimetro territorio urbanizzato (PSC art. 5.2.1)	Perimetro ACS_A	DOTAZIONI SOVRACOMUNALI (RUE NTA Tomo II) D_Ag - Istruzione superiore, università, ricerca (art. 7.2.1) D_Ba - Biblioteche, archivi, musei (art. 7.2.2) D_Ci - Pubbliche amministrazioni (art. 7.2.3) D_Cu - Attività culturali, sociali e sportive (art. 7.2.4) D_Ec - Luoghi di culto (art. 7.2.5) D_Fa - Parchi, giardini, verde pubblico (art. 7.2.6) D_Ge - Alloggiamenti per studenti di p.le (art. 7.2.7) D_Hi - Ambiti potenziali per nuove dotazioni pubbliche (art. 7.2.8)
TERITORRIO URBANIZZATO (RUE NTA Tomo II)	ACS_A - Confini e nuclei storici (art. 15.1.1) AUC_A - Aggiornamenti di interesse storico-ambientale (art. 15.1.2) AUC_A1 - Ambiti urbani consolidati esistenti con edifici di valore storico-artistico (art. 15.2.2) AUC_A2 - Ambiti urbani consolidati di completamento del nucleo esistente (art. 15.2.3) AUC_A3 - Ambiti urbani consolidati con presenza di sistemi storici o vincenti (art. 15.2.4) AUC_A4 - Ambiti urbani consolidati realizzati sulla base di piani strutturali (art. 15.2.5) AUC_B - Ambiti urbani consolidati in corso di realizzazione sulla base di piani di azione strategica previsti da PRG presigillato (art. 15.2.6) AUC_C - Ambiti urbani consolidati con limiti di interesse storico-artistico (art. 15.2.7) AUC_D - Ambiti consolidati da riconfigurare, della fascia urbana e dei borghi di sviluppo (art. 15.2.8) AR_N - Ambiti di riqualificazione per riurbanizzazione (art. 15.3.1) ASP_A - Ambiti produttivi sovramunicipali di sviluppo (art. 15.3.2) ASP_B - Ambiti produttivi sovramunicipali consolidati esistenti (art. 15.3.3) ASP_C - Ambiti prevalentemente produttivi esistenti comuni esistenti (art. 15.3.4) ASP_COM - Ambiti prevalentemente produttivi comuni esistenti (art. 15.3.5)	DOTAZIONI COMUNALI (RUE NTA Tomo II) D_Ag - Istruzione del livello inferiore (art. 7.3.1) D_Ba - Biblioteche, archivi e musei (art. 7.3.2) D_Ci - Pubbliche amministrazioni (art. 7.3.3) D_Cu - Attività culturali, sociali e sportive (art. 7.3.4) D_Ec - Luoghi di culto (art. 7.3.5) D_Fa - Parchi, giardini, verde pubblico attrezzato (art. 7.3.6) D_Ge - Alloggiamenti per studenti di p.le (art. 7.3.7) D_Hi - Ambiti potenziali per nuove dotazioni pubbliche (art. 7.3.8)
TERITORRIO URBANIZZABILE (RUE NTA Tomo II Capo 3.7)	ARS_C1/C2 - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi e terziari (art. 15.3.2) ARS_C3 - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi sovramunicipali di sviluppo (art. 15.3.3) ARS_C4 - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi sovramunicipali consolidati (art. 15.3.4) ARS_C5 - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi comuni (art. 15.3.5) ARS_COM - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi comuni (art. 15.3.6)	DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI (RUE NTA Tomo II) DPA - Dotazioni ecologiche e ambientali (art. 7.4.1) DOTAZIONI SPECIALI (RUE NTA Tomo II) DPA - Dotazioni ecologiche e ambientali (art. 7.4.1) DPA - Dotazioni ecologiche e ambientali (art. 7.4.1) DPA - Dotazioni ecologiche e ambientali (art. 7.4.1) DPA - Dotazioni ecologiche e ambientali (art. 7.4.1) DPA - Dotazioni ecologiche e ambientali (art. 7.4.1)
SISTEMA AMBIENTALE	ARS_C1 - Fiumi (PSC NTA art. 3.1.1) ARS_C2 - Canali storici (PSC NTA art. 3.1.2) ARS_C3 - Ambiti agricoli di tutela futura (PSC NTA art. 3.1.3) ARS_C4 - Zone protette (RUE NTA Tomo II art. 3.1.4) ARS_C5 - Sistemi forestali e boschivi (PSC NTA art. 3.1.5)	ARS_C1 - Fiumi (PSC NTA art. 3.1.1) ARS_C2 - Canali storici (PSC NTA art. 3.1.2) ARS_C3 - Ambiti agricoli di tutela futura (PSC NTA art. 3.1.3) ARS_C4 - Zone protette (RUE NTA Tomo II art. 3.1.4) ARS_C5 - Sistemi forestali e boschivi (PSC NTA art. 3.1.5)
SISTEMA INQUADRIAMENTO (RUE NTA Tomo II)	ARS_C1 - Edifici di interesse storico-artistico e monumentale (art. 15.3.1) ARS_C2 - Edifici e monumenti di interesse storico-artistico e monumentale (art. 15.3.2) ARS_C3 - Edifici e monumenti di interesse storico-artistico e monumentale (art. 15.3.3)	ARS_C1 - Edifici di interesse storico-artistico e monumentale (art. 15.3.1) ARS_C2 - Edifici e monumenti di interesse storico-artistico e monumentale (art. 15.3.2) ARS_C3 - Edifici e monumenti di interesse storico-artistico e monumentale (art. 15.3.3)
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ (RUE NTA Tomo II)	ARS_C1 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.1) ARS_C2 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.2) ARS_C3 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.3) ARS_C4 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.4) ARS_C5 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.5)	ARS_C1 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.1) ARS_C2 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.2) ARS_C3 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.3) ARS_C4 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.4) ARS_C5 - Autostrade e pericoli - esistenze (art. 15.3.5)

L'area è classificata come Ambito produttivo sovramunicipale di sviluppo esistenti ASP_A (Art. 15.3.2 RUE NTA Tomo III) all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (Art. 5.2.1 RUE).

Si riporta di seguito anche la scheda specifiche prevista per l'area Valverda (Scheda N62 RUE NTA Tomo III All.1).

Art.15.3.2 – ASP_A: AMBITI PRODUTTIVI E TERZIARI SOVRACOMUNALI DI SVILUPPO

aggiornato a seguito della Variante 2 (Del. C.C. n.177 del 14/12/2017)

aggiornato a seguito della Variante 3 (Del. Comm. Pref. con i poteri del C.C. n. 37 del 18/12/2019)

1. DEFINIZIONE: Ambiti produttivi esistenti già urbanizzati idonei, sia in termini dimensionali che infrastrutturali, a fornire le principali risposte a una futura domanda insediativa.

2. USI AMMESSI:

PER TUTTI GLI EDIFICI SONO AMMESSI I SEGUENTI USI:

• RESIDENZA:

a2) Residenze collettive o specialistiche;

La destinazione a2) può essere prevista solo in presenza di altre destinazioni della classe D.

· FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA limitate a:

b1) Esercizi commerciali di vicinato;

b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione;

b3) Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati;

b4) Artigianato di servizio;

b5) Artigianato laboratoriale;

b7) Attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo;

b8) Attività d'interesse privatistico sanitarie e salutistiche

FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI limitate a:

c1) Attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione

c2) Commercio al dettaglio di tipo non alimentare con SdV fino a 1500 mq;

c3) Commercio al dettaglio di tipo alimentare con SdV fino a 1500 mq;

c4) Attività congressuali e fieristiche senza vendita;

c5) Cliniche e ambulatori veterinari;

Le dimensioni delle attività di commercio sono soggette al rispetto delle norme di PTCP (Piano Operativo degli insediamenti commerciali "POIC")

Per l'attivazione dell'uso c3) occorre fare riferimento alle specifiche previsioni di POC (Piano Operativo Comunale).

· FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI limitate a:

d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali;

d2) Commercio all'ingrosso;

d3) Magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi di trasporto, deposito automezzi, attività espositive senza vendita;

d9) Residenza per il proprietario, per il custode e foresteria in rapporto pertinenziale con la funzione produttiva, in un unico blocco accorpato alla struttura produttiva esclusivamente nei lotti con $Sf \geq 1500$ mq per un massimo di 150 mq di Su.

La destinazione d9) può essere prevista solo in presenza di altre destinazioni della classe D e dell'uso b8).

Il limite minimo di Sf richiesto per l'attivazione dell'uso d9) è derogabile per gli interventi nelle frazioni.

· STRUTTURE RICETTIVE – SOGGIORNO TEMPORANEO e ATTIVITA' TERMALI limitate a:

f1) Alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o pertinenziali;

f2) Ostelli.

· DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:

g1.2) Servizi sanitari e assistenziali;

g1.4) Attività culturali sociali e politiche;

g2.2) Sanità, Servizi sociali e assistenziali;

g2.4) Attività culturali sociali e politiche;

g3.2) attrezzature manutentive e tecniche.

PER GLI EDIFICI SPECIALISTICI SONO AMMESSI INOLTRE I SEGUENTI USI:

· FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA limitate a:

b9) Ludoteche, gonfiabili, sale biliardo e assimilabili

· FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI limitate a:

c6) Video lottery terminal, sale slot machines, sale scommesse e assimilabili

c7) Commercio di carburanti per autotrazione.

L'attivazione dell'uso "c6) Video lottery terminal, sale slot machines, sale scommesse e assimilabili" è vietata a una distanza inferiore a 500 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile tra cui centri sociali, e oratori. Per le modalità di calcolo dei 500 metri si fa riferimento alla DGR n. 831 del 12/06/2017.

· FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI limitate a:

d4) Attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari o zootecnici;

d5) Produzione e commercializzazione dell'energia;

d6) Depositi a cielo aperto;

d8) Demolizione di veicoli e di macchine in genere anche con riciclaggio e/o vendita dei componenti;

Per gli EDIFICI ESISTENTI gli usi seguenti sono ammessi nei limiti delle specifiche superfici già ad essi adibite alla data di adozione del RUE:

a1) residenza ordinaria

a2) residenze collettive o specialistiche

Per gli edifici di servizio agricolo è ammessa la trasformazione a servizi alla residenza (autorimesse, cantine, lavanderie, etc...).

3. INTERVENTI AMMESSI:

· manutenzione ordinaria e straordinaria;

· restauro e risanamento conservativo;

· ristrutturazione edilizia;

· demolizione;

- demolizione e ricostruzione, limitatamente agli edifici specialistici;
 - nuova costruzione, limitatamente agli edifici specialistici.
4. UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO: $S_f = 1000$ mq per gli interventi di nuova costruzione.
5. CAPACITÀ EDIFICATORIA:
- $U_f = 0,9$ mq/mq o quella esistente se superiore;
 - $S_a \text{ max} = 20\%$ della S_u ;
6. RAPPORTO DI COPERTURA: $Q = 0,70$ mq/mq
7. H MASSIMA: definita in rapporto alla distanza dai confini.
8. D: minima $0,4 \cdot H$ e comunque non inferiore a 5 m; per l'edificazione in aderenza è necessaria la presentazione di un progetto unitario riferito ad edifici in lotti contigui.
9. Distanza dalle strade: 7,5 m, salvo specifiche disposizioni prevalenti dell'art. 4.1.3 del PSC.
10. Nelle unità di spazio scoperto pertinenziale degli edifici sono ammesse le trasformazioni fisiche di cui agli artt. 3.2.2 e 3.6.2 del Tomo III Sezione Intercomunale.
11. Le attivazioni degli usi indicati ai commi precedenti sono ammesse nel rispetto delle dotazioni di parcheggi e verde pubblico e di parcheggi pertinenziali come previsto dal Tomo III Sezione Intercomunale art. 6.1.2 e 6.1.3.

Scheda N62: Area Valverda

N 62: VIA VALVERDA

aggiornata a seguito della Variante 5 (Del. C.C. n. 94 del 12/05/2022)

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Strumento di attuazione: Permesso di costruire convenzionato.

Descrizione e obiettivi delle trasformazioni

- Realizzare un **ambito ASP_A** per un'area soggetta a disciplina speciale destinata alla gestione di rifiuti urbani e speciali, alle attività di lavorazione di inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, nonché di confezionamento di conglomerati cementizi, al fine di consentirne il riciclaggio, e dei piazzali per il deposito e lo stoccaggio dei materiali da riciclare o inviare in discarica.

PARTE II - DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E DEI PARAMETRI

Elementi quantitativi

Dotazioni e parcheggi pertinenziali (mq)	da realizzare	da monetizzare
- verde pubblico (U1)	0	0
- parcheggi pubblici (P1)	0	875 mq
- parcheggi pertinenziali	come da RUE	0

Superfici (mq) ⁽¹⁾	SU	SU + SA
Utilizzazioni produttive	4.750 mq	5.225

(1) non sono computate nella tabella le abitazioni esistenti

Altezze massime	m	Piani fuori terra
- edifici specialistici	D/H \geq 0,35	

Verifiche richieste

Idraulica: verifica del carico idraulico aggiuntivo e realizzazione dei conseguenti interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue.

Bilancio ambientale: verifica del clima acustico e dell'eventuale inquinamento atmosferico prodotto in seguito alle trasformazioni previste e realizzazione di adeguate misure di mitigazione e/o di protezione degli edifici e delle aree a verde pubblico.

Geologia e geotecnica: in considerazione delle caratteristiche eterogenee del sottosuolo dell'area in oggetto, è richiesta l'effettuazione di approfondite indagini al fine di caratterizzare geotecnicamente i terreni di fondazione ed evitare indesiderabili cedimenti a scapito delle future costruzioni.

Archeologica: verifica sulla potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici e adozione dei provvedimenti conseguenti.

Storica: verifica degli eventuali elementi della centuriazione presenti e realizzazione dei conseguenti interventi di salvaguardia.

PGRA: acquisizione del parere vincolante del Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale

Interventi ammessi

Edifici e spazi di pertinenza

- Nuova costruzione di edifici specialistici e di impianti di lavorazione di inerti, nel rispetto dei parametri fissati dal RUE, per una superficie complessiva non superiore a quella indicata nella tabella degli Elementi quantitativi, detratta quella degli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti da mantenere.
- Sistemazione unitaria degli spazi scoperti, anche con riprofilatura del terreno, secondo le indicazioni conseguenti alle verifiche geologico-geotecniche. Sono ammessi gli interventi previsti dal RUE per l'ambito di appartenenza.
- Realizzazione di adeguate schermature con piantumazione di alberi ad alto fusto in doppio filare e di idonei sistemi di abbattimento delle polveri.
- Sistemazione del sistema idrogeologico superficiale.

Dotazioni e infrastrutture

- Monetizzazione dei parcheggi pubblici per una superficie non inferiore a 875 mq e comunque a quella derivante dall'applicazione del RUE.

Usi ammessi

- Per l'area:

FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI

d6) Depositi a cielo aperto

2. Per gli **edifici specialistici**:

FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA
b3) Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati

FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI
d3) Magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi di trasporto, deposito automezzi, attività espositive senza vendita
d6) Depositi a cielo aperto
d7) Lavorazione di inerti

PARTE III – TRASFORMAZIONI EFFETTUABILI PRIMA
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STRUMENTO DI ATTUAZIONE

Interventi ammessi

Manutenzione ordinaria e straordinaria; demolizione.

Cambi d'uso ammessi

Nessuno.

PARTE IV - CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI NELLA SCHEDA

Utilizzazioni produttive	SU	SU + SA	verde pubblico (U1)	parcheggi pubblici (P1)	verde pubblico (U1)	parcheggi pubblici (P1)
			da realizzare		da monetizzare	
PRG GP 488 – 17/12/2001	-	-	-	-	-	-
Variante I al PRG CC 88 – 14/05/2007	2.000	2.200	0	0	0	600
RUE CC 233 – 22/12/2015	2.000	2.200	0	0	0	600
Variante 5 al RUE CC	4.750	5.225	0	0	0	875

L'area in esame è sottoposta a disciplina specifica di RUE secondo quanto previsto dalla scheda di progetto N62 (Valverda).

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di lavorazione di inerti; pertanto, è conforme a quanto previsto dal RUE

A.3.4. PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)¹²

Il POC è lo strumento urbanistico che, in conformità alle previsioni del PSC, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di 5 anni.

Con Deliberazione C.C. n. 183 del 21.12.2017 è stato approvato il POC tematico "Opere pubbliche prioritarie" riguardante 4 interventi pubblici. Con Deliberazione C.C. n. 68 del 04.06.2019 è stato approvato il POC 2017-2022 riguardante l'attuazione di ambiti di riqualificazione, produttivi e residenziali e opere pubbliche da realizzare nel prossimo quinquennio.

L'area non ricade in ambito di POC.

¹² Fonte: <https://www.nuovocircondarioimolese.it/psc-rue/enti/imola/psc-rue-ca-elaborati-vigenti> sito consultato il 30/01/2023

A.3.5. VINCOLI NATURALISTICI E AMBIENTALI¹³

In riferimento alle aree sottoposte a vincolo si deve ricordare che la Comunità Economica Europea il 21 maggio 1992 ha emesso una Direttiva (92/43/CEE) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri. La Direttiva comunemente chiamata "Habitat" definisce una rete ecologica europea costituita da zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della direttiva stessa, deve garantire il mantenimento od il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

Si distinguono due tipi di siti: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che seguono la direttiva 'Uccelli' e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) riferiti alla direttiva "Habitat". Nello stesso titolo della Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Rete Natura 2000

La Regione si occupa della gestione complessiva del sistema territoriale delle aree protette e dei 159 siti della rete Natura 2000 (71 ZSC, 68 ZSC-ZPS, 19 ZPS, 1 SIC), che ricoprono una superficie complessiva di circa 300.000 ettari, adottando per conto del Ministero per l'Ambiente e della Commissione Europea indirizzi e norme per la loro istituzione, pianificazione e gestione e coordinando l'azione degli Enti di gestione.

Natura 2000 è il sistema organizzato (Rete) di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.

La Rete ecologica Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" e si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinate a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

Di seguito sono riportate le aree ZPS, ZSC-ZPS e ZSC della Rete Natura 2000 per la provincia di Bologna:

ZSC

IT4050003 - Monte Sole
IT4050004 - Bosco della Frattona
IT4050011 - Media Valle del Sillaro
IT4050015 - La Martina, Monte Gurlano
IT4050016 - Abbazia di Monteveglio
IT4050018 - Golena San Vitale e Golena del Lippo
IT4050020 - Laghi di Suviana e Brasimone
IT4050027 - Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano
IT4050028 - Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante
IT4060009 - Bosco di Sant'Agostino o Panfilia
IT4070017 - Alto Senio

¹³ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/rete-natura-2000-in-emilia-romagna> - Sito consultato il 26.01.2023

ZSC/ZPS


IT4040009 - Manzolino
IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa
IT4050002 - Corno alle Scale
IT4050012 - Contrafforte Pliocenico
IT4050013 - Monte Vigese
IT4050014 - Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano
IT4050019 - La Bora
IT4050022 - Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella
IT4050023 - Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio
IT4050024 - Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella
IT4050029 - Boschi di San Luca e Destra Reno
IT4050031 - Cassa di espansione del Torrente Samoggia
IT4050032 - Monte dei Cucchi, Pian di Balestra
IT4060001 - Valli di Argenta
IT4070011 - Vena del Gesso Romagnola

ZPS

IT4050025 - Biotopi e Ripristini ambientali di Crevalcore
IT4050026 - Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno
IT4050030 - Cassa di espansione Dosolo
IT4060017 - Po di Primaro e Bacini di Traghetto

Nella figura successiva è possibile vedere l'ubicazione dei SIC/ZSC, ZSC-ZPS e ZPS nella Provincia di Bologna.

Figura A-24: Aree protette della Provincia di Bologna



Nessun sito della Rete Natura 2000 ricade all'interno dell'area in esame, che si trova a circa 4,5 km ad Est dal SIC IT4050004 Bosco della Frattona.

Vista la distanza e tenuto conto che il centro urbano di Imola separa l'area industriale dall'area protetta, la realizzazione del progetto non potrà avere alcuna incidenza sull'area protetta.

A.3.6.Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione e vincoli di tutela naturalistica

In sintesi, il progetto di realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di Imola (BO) risulta pienamente conforme alla pianificazione vigente a livello regionale, provinciale e comunale.

B. INQUADRAMENTO PROGETTUALE

B.1. Introduzione

Il presente progetto di fattibilità tecnico economica, denominato "Nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi in area Valverda N62 in comune di Imola" è stato redatto nel mese di gennaio 2023 dalla cooperativa Servizi Ecologici di Faenza (RA).

Si intende chiedere autorizzazione ai sensi del Titolo III bis del D.lgs. 152/06 (AIA), per un quantitativo puntuale di 50.000 tonnellate ed un quantitativo annuale di 250.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi, sui quali effettuare le seguenti attività di recupero:

INERTI

R13-R5 → puntuali 48.500 tonnellate, annuale 240.000 tonnellate

RAEE

R13-R12-R4 → puntuali 500 tonnellate, annuali 2.000 tonnellate

Altri rifiuti

R13-R12 → puntuali 1.000 tonnellate, annuali 8.000 tonnellate

B.2. Inquadramento progettuale

Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un centro di stoccaggio e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi, volto alla produzione di aggregati riciclati destinati alla produzione di materiali non legati e legati, di conglomerati cementizi e bituminosi.

Tale centro sarà dotato di un sistema di pesatura per facilitare la circuitazione dei mezzi internamente, sarà dotato di macchinari per la produzione di materiali legati mediante l'impiego di leganti idraulici e bituminosi a freddo.

Saranno realizzati box per il ricevimento e lo stoccaggio di rifiuti inerti non polverulenti in attesa di lavorazione e box per lo stoccaggio degli end of waste in attesa di certificazione e certificati.

Sarà inoltre realizzato un fabbricato che fungerà da deposito di rifiuti che non possano essere stoccati in esterno e per le lavorazioni di selezione e cernita in R12.

Saranno presenti, infine, scarrabili coperti e a tenuta per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla selezione e cernita dei rifiuti inerti avviati al recupero R5.

Dal punto di vista dei presidi ambientali di mitigazione il sito sarà dotato di linea con ugelli per la umidificazione con acqua di cumuli e percorsi dei mezzi, e di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche finalizzato al riutilizzo interno con bacino di accumulo.

La CTI intende dotare l'impianto di sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma UNI ISO 9001:2015 al fine di ottemperare ai requisiti di cui al DM 152/2022, di sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI ISO 14001:2015 e di sistema di gestione dell'efficienza energetica ai sensi della norma UNI EN ISO 50001:2018.

Per i codici compresi nel DM 152/2022 sarà presentata relazione tecnica gestionale ad esso conforme, per il codice EER 170302 si farà riferimento al DM 69/2018, mentre per i restanti codici rifiuto ammessi a recupero, saranno presentati appositi protocolli per la produzione di end of waste, secondo i contenuti di cui alla linea guida SNPA n. 41 del 2022.

Sono previsti anche due codici rifiuto riconducibili ai RAEE, che saranno gestiti all'interno del capannone, e per i quali saranno predisposte procedure in conformità ai dettami del D.lgs. 49/2014 compreso il controllo radiometrico.

Tali rifiuti saranno stoccati e lavorati con finalità di recupero attraverso modalità riconducibili alla "preparazione per il riutilizzo" (R13 - R12 - R4).

L'impianto lavorerà solamente in periodo di riferimento diurno (6-22).

Si intende sviluppare il progetto per stralci, la cui evoluzione sarà predisposta in forma definitiva all'atto della presentazione dell'istanza di PAUR.

Si presenta successivamente l'ipotesi planimetrica di sviluppo dell'attività.




Figura B-1: Rappresentazione schematica soluzione progettuale

In via preliminare si presenta un elenco di codici rifiuto, per i quali si intende chiedere una nuova AIA.

CER	CATEGORIA	CLS	CON BIT	CEM	SOT	VEN	Box/Silos	Attività recupero	tipo EOW
01.01.02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X		X	X	X	Box	R5	caso per caso
01.03.08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X		X	X	X	Box	R5	caso per caso
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
01.04.10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da	X		X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
02.01.04	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi						Capannone	R12 - R13	caso per caso
02.04.02	carbonato di calcio fuori specifica	X		X	X	X	Box	R5	caso per caso
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13	X	X	X		X	Box	R5	caso per caso
06.09.02	scorie fosforose	X	X	X	X	X	Box/Silos	R5	caso per caso
07.02.13	Rifiuti plastici						Capannone	R12 - R13	caso per caso
10.01.01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		X		X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.01.02	ceneri leggere di carbone	X		X		X	Silos	R5	caso per caso
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X		X		X	Silos	R5	caso per caso
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X		X		X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X		X	X	X	Silos	R5	caso per caso
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X	X	X	Box	R5	caso per caso
10.02.02	scorie non trattate	X	X	X	X	X	Box	R 5	caso per caso
10.02.08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11					x	Silos	R5	caso per caso
10.02.10	Scaglie di laminazione					X	Box	R5	caso per caso

CER	CATEGORIA	CLS	CON BIT	CEM	SOT	VEN	Box/Silos	Attività recupero	tipo EOW
10.02.14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 10.02.13		X			X	Box	R5	caso per caso
10.02.15	altri fanghi e residui di filtrazione		X			X	Box	R5	caso per caso
10.03.05	Rifiuti di allumina					X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X	X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria	X	X	X	X	X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.07.01	Scorie della produzione primaria e secondaria		X				Silos	R5	caso per caso
10.08.09	altre scorie	X	X	X	X	X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.08.11	impurità e schiumature diverse di cui alla voce 100810	X	X	X	X	X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.09.03	scorie di fusione	X	X	X	X	X	Box	R5	caso per caso
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X	X	X	X	Box	R5	caso per caso
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X	X	X	X	Box	R5	caso per caso
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui 10.09.09	X	X	X	X	X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X	X	X	X	Box	R5	caso per caso
10.10.03	scorie di fusione	X	X	X	X	X	Box/Silos	R5	caso per caso
10.10.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05						Silos dedicato		caso per caso
10.10.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07						Silos dedicato		caso per caso
10.11.03	scarti di materiali in fibra di vetro				X	X	Silos	R5	caso per caso
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui		X	X	X	X	Box	R5	caso per caso

CER	CATEGORIA	CLS	CON BIT	CEM	SOT	VEN	Box/Silos	Attività recupero	tipo EOW
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
10.12.03	Polveri e particolato				X	X	Box	R5	caso per caso
10.12.06	stampi di scarto				X	X	Box	R5	DM 152/2022
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				X	X	Box	R5	DM 152/2022
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 101310	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici						Capannone	R12 - R13	caso per caso
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto		X		X	X	Box/Silos	R5	DM 152/2022
12.01.21	Corpi d'utensile di materiale di rettifica esauriti		X		X	X	Box/Silos	R5	caso per caso
15.01.02	Imballaggi in plastica						Capannone	R12 - R13	caso per caso
15.01.07	Imballaggi in vetro		X	X	X	X	Box	R5	caso per caso, trattati come inerti
16.01.19	Plastica						Capannone	R12 - R13	caso per caso
16.01.20	Vetro		X	X	X	X	Box	R5	caso per caso, trattati come inerti
16.02.14	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti sostanze pericolose ed identificate spesso con la ..					X	Capannone	R4 - R12 - R13	Preparazione per il riutilizzo
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X		X	Box	R5	Caso per caso

CER	CATEGORIA	CLS	CON BIT	CEM	SOT	VEN	Box/Silos	Attività recupero	tipo EOW
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X	X	X	Box	R5	Caso per caso
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazione non metallurgiche diverse da quelli di cui	X	X	X		X	Box	R5	caso per caso
17.01.01	cemento	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
17.01.02	mattoni	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
17.01.03	mattonelle e ceramiche	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
17.01.07	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
17.02.02	Vetro		X	X	X	X	Box	R5	caso per caso, trattati come inerti
17.02.03	Plastica						Capannone	R12 - R13	caso per caso
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		X	X	X	X	Box	R5	DM 69/2018
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				X	X	Box	R5	DM 152/2022
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X	X	X	Box	R5	caso per caso

CER	CATEGORIA	CLS	CON BIT	CEM	SOT	VEN	Box/Silos	Attività recupero	tipo EOW
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X	X	X	Box	R5	DM 152/2022
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui 19.01.11	X		X	X	X	Silos	R5	caso per caso
19.01.14	ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce	X		X	X	X	Silos	R5	caso per caso
19.12.04	Plastica e gomma						Capannone	R12 - R13	caso per caso
19.12.05	Vetro		X	X	X	X	Box	R13 - R5	caso per caso, trattati come inerti
19.12.09	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)						Box	R5	DM 152/2022
20.01.02	Vetro		X	X	X	X	Box	R13 - R5	caso per caso, trattati come inerti
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35					X	Capannone	R4 - R12 - R13	Preparazione per il riutilizzo
20.01.39	Plastica						Capannone	R12 - R13	caso per caso
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	X	X	Box	R5	Caso per caso
20 03 03	Residui della pulizia stradale	X	X	X	X	X	Box	R5	Caso per caso

In verde sono indicati i rifiuti che saranno oggetto di attività di recupero per l'ottenimento di end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto R13-R5), mentre in azzurro sono indicati i codici rifiuto che saranno oggetto di sola messa in riserva (R13) oppure attività di selezione e cernita (R12).

In rosso i codici rifiuto RAEE che saranno oggetto di specifica procedura ai sensi del D.lgs. 49/2014 (R13-R12-R4).

Nella tabella sono indicati anche le aree dove si intendono stoccare i rifiuti in ricezione, aree con caratteristiche diverse sulla base della polverosità o della capacità di rilasciare contaminanti in caso di eventi meteorici.

I rifiuti polverulenti saranno ricevuti in silos dotati di filtro a tessuto per la depurazione degli sfiati, mentre i rifiuti con rischio di dilavamento saranno ricevuti e oggetto di selezione all'interno del capannone.

Allo stesso modo le materie prime per la produzione di CLS e CEM saranno ricevute e stoccate in silos dotati di filtrazione degli sfiati.

Le sigle al centro della tabella indicano i prodotti ottenibili e la modalità di gestione delle end of waste ottenuti, nello specifico:



CLS sta per calcestruzzo

CON BIT sta per conglomerato bituminoso

CEM sta per conglomerato cementizio

SOT sta per sottofondo

VEN sta per vendita come intermedio a utilizzatori

L'impianto lavorerà solamente in periodo di riferimento diurno (6-22).

B.3. Depositi e stoccaggi rifiuti ed end of waste

Rispetto alla planimetria preliminare di progetto allegata, di cui si è riportato un estratto in Figura B-1: Rappresentazione schematica soluzione progettuale, si ipotizzano i seguenti depositi di rifiuti ed end of waste ottenuti, con le relative capacità volumetriche ed in peso.

IPOTESI PRELIMINARE Stoccaggi CTI Valverda	
ipotesi con riempimento parallelepipedo al 60% (massimo ipotizzabile)	Peso
INERTI	ton
A: 2 box da 30 X 44,45 X3,5	15.000
C: Fresato di asfalto	
40 X 100 X 5	25.000
D + E: EoW	
10 box da 30 X 44,45 X3,5	50.000
B: Box coperto – materiali dilavanti	
40X50X5	8.000
Capannone RAEE e plastiche	
60X33X8 ipotesi riempimento 10% in quanto necessità aree di passaggio e spazi di lavorazione	1.500
SILI n5 da 80 mc – inerti polverulenti	500
COMPLESSIVO CER + EoW	100.000
CER inerti non polverulenti in ingresso	48.000
Altri CER	1.500
CER in polvere	500
EoW	50.000
	ton
Massimo stoccaggio istantaneo autorizzato CER	50.000
Massimo potenziale autorizzato annuo codici CER	250.000

B.4. Macchinari fissi e mobili

Si prevede di dotare l'impianto di macchinari fissi per la produzione di calcestruzzo e misto cementato, macchinari fissi e mobili per la riduzione volumetrica, deferrizzazione e vagliatura inerti, serbatoi fissi fuori terra per lo stoccaggio di rifiuti polverulenti.

I macchinari mobili presenti saranno mulini per inerti con deferrizzatori e vagli, escavatori e pale meccaniche.

Saranno presenti un sistema di pesatura a ponte, cercando di ottimizzare il più possibile la circuitazione interna dei mezzi.

L'impianto lavorerà solamente in periodo di riferimento diurno (6-22).

B.5. Prescrizioni scheda urbanistica

Dal punto di vista progettuale, al fine di poter realizzare il progetto, occorrerà dare risposte alle verifiche richieste dalla scheda, che riportiamo di seguito.

Verifiche richieste

Idraulica: verifica del carico idraulico aggiuntivo e realizzazione dei conseguenti interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue.

Bilancio ambientale: verifica del clima acustico e dell'eventuale inquinamento atmosferico prodotto in seguito alle trasformazioni previste e realizzazione di adeguate misure di mitigazione e/o di protezione degli edifici e delle aree a verde pubblico.

Geologia e geotecnica: in considerazione delle caratteristiche eterogenee del sottosuolo dell'area in oggetto, è richiesta l'effettuazione di approfondite indagini al fine di caratterizzare geotecnicamente i terreni di fondazione ed evitare indesiderabili cedimenti a scapito delle future costruzioni.

Archeologica: verifica sulla potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici e adozione dei provvedimenti conseguenti.

Storica: verifica degli eventuali elementi della centuriazione presenti e realizzazione dei conseguenti interventi di salvaguardia.

PGRA: acquisizione del parere vincolante del Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale

Argomento per argomento si esplica ora come si intendono affrontare le verifiche richieste.

Idraulica: il progetto prevede di realizzare un sistema che lavori a circuito pressoché chiuso, senza scarichi idrici in acque superficiali. Gli unici scarichi saranno in rete fognaria, per la quale si prevede di estendere la rete, costituiti da acque reflue civili (indicativamente per l'equivalente di 20 AE massimo) e dalle acque reflue industriali di supero del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

In sede di progettazione definitiva si cercherà di evitare scarichi di acque reflue industriali.

La prescrizione di cui all'art. 18 comma 5 e 5.3 del Piano territoriale Metropolitano, che prevede il mantenimento di almeno il 20% di superficie permeabile nelle nuove urbanizzazioni a destinazione

industriale, sarà assolta con il mantenimento della superficie della fascia a verde, il mantenimento di alcune aree non pavimentate e la realizzazione, ove possibile, di pavimentazione drenante.

Bilancio ambientale: gli elaborati di PAUR saranno comprensivi di valutazione previsionale di impatto acustico, valutazione di ricaduta degli inquinanti derivanti dal traffico indotto e dalle emissioni diffuse di polveri. Lo studio, sulla base dei risultati ottenuti, conterrà le misure di mitigazione da realizzarsi per limitare gli impatti ambientali.

Per ridurre l'inquinamento acustico, l'impianto lavorerà solamente in periodo di riferimento diurno (6-22).

Geologia e geotecnica: l'istanza di autorizzazione sismica per le strutture da realizzarsi sarà corredata da apposita relazione geotecnica, al fine di poter valutare le modalità di costruzione per ottemperare ai requisiti della normativa vigente in materia.

Archeologica: dato che l'area è stata in precedenza oggetto di estrazioni di materiali litoidi fino a circa - 10 metri dal piano campagna e poi successivamente oggetto di tombamento, si ritiene questa verifica assolta dal fatto che gli scavi per le fondazioni delle strutture che si andranno a realizzare non andranno più in profondità di quanto in precedenza scavato. Non vi sarà pertanto alcuna possibilità di ritrovamento di reperti archeologici.

Per la fascia settentrionale del sito, mai stata oggetto di scavi, sarà incaricato un archeologo per le opportune verifiche del caso, in funzione dell'analisi storica del sito.

Storica: la documentazione di progetto sarà corredata di apposita relazione fotografica per la verifica degli eventuali elementi della centuriazione presenti e dei conseguenti elementi di salvaguardia.

PGRA: Come detto per il capitolo idraulica, a livello di progettazione preliminare, tenuto conto delle necessità idriche per la produzione di calcestruzzo e misto cementato, si intende realizzare un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche finalizzato al loro completo riutilizzo.

Così facendo si eliminerà il rischio di generare aggravio idraulico sulla rete della bonifica, al fine di realizzare un progetto il più possibile conforme ai dettami del PGRA.

C. ELENCO PARERI E NULLA OSTA

La tabella seguente mostra le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri necessari per il progetto in esame e i relativi enti competenti al rilascio.

PARERE - AUTORIZZAZIONE	ENTE
Valutazione preliminare art. 26 bis e successivo PAUR con Valutazione di Impatto Ambientale	ARPAE SAC Bologna per conto di Regione Emilia Romagna
Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE SAC Bologna
Permesso di costruire/Conformità urbanistica	<ul style="list-style-type: none">• Comune Imola – Sportello unico edilizia
Parere di compatibilità ambientale	<ul style="list-style-type: none">• ARPAE SAC Provincia di Bologna• ARPAE ST Provincia di Bologna• Comune di Imola
Autorizzazione sismica	Nuovo Circondario imolese
Parere archeologico	Soprintendenza Bologna
Nulla osta idraulico	Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale
Nulla osta realizzazione fognatura	Comune Imola - Hera
Nulla osta scarico pubblica fognatura	Hera
Parere preventivo NIP	AUSL
Parere preventivo antincendio	VVF

D. IMPATTI AMBIENTALI ATTESI – DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA

Sulla base delle caratteristiche del progetto di fattibilità tecnico economica, e tenendo in adeguata considerazione l'ubicazione dell'opera, si possono prevedere le criticità ambientali da affrontare nello studio di impatto ambientale che sarà da predisporre una volta ultimata la procedura di Valutazione preliminare art. 26-bis.

Per prima cosa, trattandosi di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da rifiuti inerti, gli impatti principali saranno quelli derivanti dalla movimentazione interna del materiale, sotto forma di emissioni diffuse di polveri, il traffico indotto ed il rumore dei macchinari (impatto acustico).

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle acque meteoriche che, ai sensi delle DGR 286/2005 e 1860/2006, saranno da gestire come acque reflue di dilavamento, si intende realizzare un sistema di trattamento e raccolta che consenta di accumulare il più possibile tale acqua trattata, e solo una piccola quota di supero giunga allo scarico.

Per la gestione dello scarico si intende realizzare, in accordo con il comune di Imola ed il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), un ramo di fognatura che consenta di allacciare gli scarichi domestici derivanti dall'attività e la quota di supero come acqua reflua industriale alla pubblica fognatura.

In questo modo si intende anche limitare gli impatti sulla rete di bonifica, limitando notevolmente i volumi recapitanti in acque superficiali.

Un ulteriore elemento di impatto delle attività di cantiere sarà la potenziale emissione diffusa di polveri legate alla movimentazione di materiale inerte e al transito dei mezzi su percorsi non asfaltati in fase di cantiere.

A tale scopo si pensa di predisporre un disciplinare per la mitigazione di tali tipologie di impatto, sulla base della linea guida della Regione Toscana (LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE, ARPAT, gennaio 2018).

Tali linee guida consentono di introdurre elementi gestionali in grado di evitare e mitigare gli impatti ambientali sia della fase di cantiere che per la fase operativa per i seguenti comparti ambientali e/o gestionali, di cui si riportano le fasi che interesseranno le attività previste:

Piano ambientale di cantierizzazione

Effettuato tramite la distribuzione interna dell'area di cantiere, definendo:

- la localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di lavoro;
- la localizzazione e la dimensione degli impianti di abbattimento degli inquinanti;
- la localizzazione e la dimensione dei luoghi di deposito delle materie prime e rifiuti;
- la localizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e di lavorazione;
- la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione degli impianti fissi di lavoro;
- la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse lavorazioni;
- la tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione (deposito e/o stoccaggio, recupero e/o smaltimento);
- una valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica di capacità di trattamento di tali impianti e la loro efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di manutenzione previste;

Inquinamento acustico

Per quanto riguarda l'impostazione delle aree di cantiere l'impresa:

- dovrà localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;
- dovrà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora.

Relativamente alle modalità operative l'impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

- dare preferenza al periodo diurno per l'effettuazione delle lavorazioni;
- impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all'uso di pale cariatrici piuttosto che escavatori in quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante l'attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala cariatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest'ultimo svolge un'azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;
- rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
- usare barriere acustiche mobili, in caso di necessità per il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;
- per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per le operazioni più rumorose prevedere, per una maggiore accettabilità del disturbo da parte dei cittadini, anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di lavoro;
- effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;
- individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori. È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l'attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori;
- ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l'obiettivo di minimizzare l'impiego della viabilità pubblica.
- mitigare impatto acustico in fase operativa con posizionamento mezzi e schermature.

L'impianto lavorerà solamente in periodo di riferimento diurno (6-22).

Emissioni in atmosfera

Si elencano di seguito le eventuali misure di mitigazione da mettere in pratica sia in fase di cantiere che durante la normale operatività di impianto:

- effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate (tipicamente 20 km/h);

- bagnare periodicamente (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale stoccato nelle aree di cantiere;
- dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell'intero progetto;
- innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree;
- evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
- durante la demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;
- stoccare i rifiuti non pericolosi polverulenti in serbatoi chiusi dotati di filtri a tessuto per contenere gli sfiati in fase di carico – scarico.

Tutela delle risorse idriche e del suolo

La gestione acque meteoriche dilavanti sarà effettuata limitando il più possibile il contatto tra le stesse e gli eventuali materiali stoccati, realizzando, anche ai fini di sicurezza di cantiere, un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere che limiti l'ingresso delle acque dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l'avanzamento dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;

Altre possibili azioni, saranno:

- limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori;
- in caso di versamenti accidentali, sarà necessario circoscrivere e raccogliere il materiale ed effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si intende realizzare un prolungamento della rete fognaria in modo da collettare in fognatura depurata i reflui prodotti;
- il progetto prevedrà un sistema di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche, limitando gli scarichi in fognatura alle acque reflue civili ed in misura molto ridotta se non nulla, alle acque di supero del sistema di stoccaggio delle acque meteoriche trattate;
- non si produrranno scarichi nella rete di acque superficiali.

Modalità operative di cantiere

Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee (stazione di pompaggio), che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi.

È importante porre attenzione alle caratteristiche degli oli disarmanti, se impiegati nella costruzione, allo scopo di scegliere preferibilmente prodotti biodegradabili e atossici.

Terre e rocce da scavo

Nella gestione delle terre e rocce da scavo in attesa di riutilizzo interno devono essere applicate le seguenti modalità:

- effettuare lo stoccaggio in cumuli presso aree di deposito appositamente dedicate sia nel sito di produzione/cantiere che di utilizzo o altro sito;
- identificare i cumuli con adeguata segnaletica, che ne indichi la tipologia, la quantità, la provenienza e l'eventuale destinazione di utilizzo;
- gestire i cumuli di terre e rocce da scavo in modo da evitare il dilavamento degli stessi, il trascinamento di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la dispersione in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e regimazione delle aree di deposito;

- in caso di caratterizzazione di terre e rocce da scavo in corso d'opera, impermeabilizzare le piazzole e dimensionarle adeguatamente rispetto alle tempistiche di campionamento e analisi;
- isolare dal suolo il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti pericolosi;
- in generale effettuare l'eventuale deposito di terre e rocce da scavo in modo tale da evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle fossette facenti parte del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

Per tutte le specifiche in merito alle modalità di gestione dei depositi si veda comunque, per le varie casistiche, quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017: in ogni caso si stima che durante la fase di cantiere non saranno prodotti materiali da destinare ad utilizzo esterno.

Depositi e gestione dei materiali

Per le materie prime, le varie sostanze utilizzate, i rifiuti ed i materiali di recupero è opportuno attuare modalità di stoccaggio e di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli o depositi. Ciò contribuisce ad evitare sprechi, spandimenti e perdite incontrollate dei suddetti materiali in un'ottica di adeguata conservazione delle risorse e di rispetto per l'ambiente.

In particolare è opportuno:

- depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;
- stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;
- separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione all'interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

Rifiuti del cantiere

È necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la relativa area di deposito temporaneo.

All'interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

Dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica. I diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

Ripristino delle aree utilizzate come cantiere e campi base

Il ripristino dovrà avvenire tramite:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei luoghi;
- ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
- ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo sul confine se ammalorata.

All'interno degli aspetti relativi agli impatti generati dalle emissioni in atmosfera ci saranno quelli derivanti dal traffico indotto: per questo aspetto sarà altresì importante analizzare la realizzazione e la gestione della viabilità di cantiere.

Le emissioni diffuse da mezzi, viabilità e movimentazione rifiuti, saranno computate sulla base dei fattori di emissione documentazione US-EPA "AP-42: Compilation of Air Pollutant Emission Factors", attraverso la quale è possibile effettuare un calcolo dal quale si possono ottenere le emissioni diffuse dalle operazioni di transito, costruzione e normale operatività.

Il progetto sarà corredato da valutazione previsionale di impatto acustico, sia per la fase di cantiere che per la fase operativa.

E. ELENCO DEGLI ELABORATI CHE SARANNO PRESENTATI PER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA (PAUR)

Di seguito si riporta un elenco degli elaborati che saranno presentati l'attivazione del procedimento autorizzatorio unico regionale di VIA (PAUR).

- Studio di Impatto Ambientale comprensivo di: quadro progettuale, programmatico, ambientale, sintesi non tecnica;
- Attivazione procedura di VIA, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Elenco autorizzazioni e atti, Modello avviso deposito BURERT, Versamento spese istruttorie;
- Relazione Sismica;
- Istanza per ottenimento permesso di costruire;
- Elaborati progettuali:
 - o A.1 Relazione geologica-geotecnica
 - o A.2 Relazione fotografica
 - o A.3 Planimetria catastale e satellitare 1:2.000
 - o A.4 Cronoprogramma in stralci
 - o A.5 domanda di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale completa di tutti gli allegati previsti dalla DGR 2411/2004
 - o A.6 relazione sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili secondo la Decisione commissione UE 1147/2018
 - o A.7 relazione sull'applicazione del BRef trasversale sull'efficienza energetica ("energy efficiency"), approvato nel febbraio 2009;
 - o A.8 relazione tecnica di livello 1 secondo i dettami della Determinazione dirigenziale n. DET-2018-426 del 18/05/2018, riguardante "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" – Rev. 0 – data l'assenza di rifiuti a matrice organica.

F. ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

- Attivazione della procedura di Valutazione preliminare -
MODULO_ATTIVAZIONE_ART.26_VIA_ARPAE;
- ALLEGATO1_DATI DEL DICHIARANTE
- ALLEGATO2_COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- Elenco pareri-concessioni-autorizzazioni - ALLEGATO3_ELENCO_AUTORIZZAZIONI
- Elenco elaborati - ALLEGATO4_ELENCO_ELAVORATI
- Studio ambientale preliminare - 2022_1351_ART 26 BIS VALVERDA.PDF
- Layout CTI N62.pdf - Planimetria con posizionamento Impianto Calcestruzzo, Impianto Misto Cementato e Area Recupero Materiali Inerti - N62-TAV-001 - IPOTESI 1